



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 290/12

di iniziativa del Consigliere G. NERI, L. DE FRANCESCO, S. MANNARINO, A. MONTUORO recante:

"Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)"

relatore: P. STRAFACE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/04/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/04/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge 290/XII pag. 3  
*"Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)"*

### Normativa citata

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (agg. 2010) pag. 8  
*"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria"*

### Normativa comparata

Legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (agg. 2022) - Abruzzo pag. 17  
*"Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (agg. 2021) - Veneto pag. 28  
*"NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"*

Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (agg. 2017) - Piemonte pag. 50  
*"Diritto allo studio universitario"*

Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 - Marche pag. 67  
*"Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"*

Legge regionale 13 dicembre 2004 , n. 33 (agg. 2012) - Lombardia pag. 77  
*"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario"*

Legge regionale 18 novembre 2015, n. 16 - Molise pag. 85  
*"Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario)"*

## **PROPOSTA DI LEGGE** **Recante**

### **Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)**

*(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)*

Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.

26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18,

21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9,

13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8,

11 agosto 2010, n. 22

d'iniziativa dei Consiglieri Regionali On. Giuseppe Neri, On. Luciana De Francesco, On. Sabrina Mannarino e On. Antonio Montuoro

## **RELAZIONE DESCRITTIVA**

La gestione del Diritto allo Studio prevede due modelli: la previsione della gestione diretta dell'erogazione degli interventi attraverso apposite Aziende Regionali oppure la gestione effettuata direttamente da soggetti attuatori per il DSU degli Atenei, come avviene in Calabria.

Gli interventi per il Diritto allo Studio sono realizzati con: risorse finanziarie ex L.R. 34/2001 appositamente trasferite dalla Regione Calabria al netto dei costi di gestione; entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio; Fondo Integrativo Statale (FIS) assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente ripartito tra gli Atenei; altri contributi specifici non consolidati della Regione Calabria.

Nell'ultimo quadriennio, a copertura degli interventi per il DSU, sono state impiegate le risorse del POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.5.2 "Borse di Studio e Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità" oltre che risorse PAC.

Un modello che si è rivelato sin qui inefficace ed inefficiente rispetto all'obiettivo prioritario di conseguire la copertura totale delle borse di studio entro l'inizio dell'anno accademico, in modo da compiere - in maniera efficace ed efficiente - la missione che ispira questi interventi. Difatti, l'insufficiente dotazione destinata al DSU nelle precedenti programmazioni sessennali del Programma Operativo Regionali ha comportato l'adozione di molteplici variazioni, anche nel corso dello stesso anno, che, pur contribuendo in maniera determinante alla copertura totale delle borse di studio, non ha permesso un'erogazione tempestiva dei relativi benefici ai destinatari finali. È innegabile che, per la natura stessa dei provvedimenti in materia di Diritto allo Studio Universitario, sia fondamentale erogare tali risorse a ridosso dell'inizio dell'anno accademico, proprio per consentire ai nuclei familiari più svantaggiati di consentire l'avvio di un percorso di studio sereno per i propri figli negli Atenei calabresi; si pensi, ad esempio, al tanto dibattuto tema della residenzialità per gli Studenti cd. fuori sede, o ai trasporti per i pendolari e, in maniera trasversale, agli strumenti di supporto alla didattica.

Gli Atenei, impegnati a garantire un'offerta formativa di qualità, al netto delle ristrettezze economiche che investono anche i loro bilanci, sono stati spesso costretti a garantire, seppur in ritardo, il raggiungimento della copertura del 100% delle borse a vantaggio degli Studenti idonei con anticipazioni di bilancio e altre risorse proprie; si pensi agli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022,

quando gli Atenei, fino all'ampliamento della dotazione dell'azione 10. 5. 2 del POR pari a € 4.255.319 per il 2020, sono stati costretti a far riemergere l'indecente figura del cd. *idoneo non beneficiario*.

L'idoneo non beneficiario è quello Studente che, pur rispettando tutti i requisiti fissati dalla normativa di riferimento, non percepisce la quota in denaro della Borsa di Studio a causa dell'esaurimento delle risorse.

L'esistenza di questa figura costituisce una grave falla nel Welfare regionale, oltre a costituire una grossa penalizzazione in termini di attrattività per il Sistema Universitario Regionale. Uno scarso investimento in tale settore, infatti, rappresenta un messaggio scoraggiante alle giovani generazioni di calabresi che investono nel loro futuro nella nostra Regione e ne rappresentano il più importante orizzonte; oltre a questo, considerato che i requisiti per l'eleggibilità dello Studente alla percezione dei benefici DSU sono fissati a livello nazionale, si corre il rischio di mettere i giovani calabresi in condizione di emigrare nelle altre Regioni per avere accesso a tali benefici: a pari condizioni, infatti, potrebbero accedervi nel resto d'Italia ma non in Calabria, per mancanza di risorse.

In questo quadro allarmante si inserisce la difficoltà dei Consigli d'Amministrazione degli Atenei Calabresi nel reperire risorse proprie idonee a far fronte a questa emergenza. Infatti, gli stessi si trovano a combattere con un quadro normativo nazionale che non tiene conto della necessità di perequazione tra le diverse aree della Nazione e con carenze strutturali nel finanziamento ministeriale, che, difatti, riversano sulle Regioni la responsabilità di assicurare l'attuazione dell'art. 34 della Costituzione. Tali difficoltà divengono insormontabili dal momento che le Università calabresi interagiscono con un tessuto economico che non assicura il sostegno dei privati rispetto al resto del Paese.

Per tutte queste ragioni, si rende necessario trasformare quello che è sempre stato un meccanismo non consolidato di contribuzione regionale in aiuto maggiormente strutturato.

La presente Proposta di Legge intende assicurare la copertura totale delle Borse di Studio, a completamento delle altre risorse nazionali già menzionate, in maniera strutturale e definitiva attraverso idoneo intervento normativo, con scadenze precise e calendarizzate.

Sarebbe inoltre necessario, nelle more di questo provvedimento, istituire un tavolo di concertazione tra gli Atenei Calabresi, il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate e il Dipartimento Istruzione e Cultura, entro un termine temporale ragionevole decorrente dall'eventuale approvazione dello stesso – individuato in tre mesi. Questo sarebbe fondamentale al fine di rispondere ad un'altra esigenza degli Atenei: prevedere cadenze procedurali certe nell'erogazione dei contributi regionali. Quest'iniziativa risponderebbe all'esigenza di programmazione degli interventi, diffusamente avvertita tra gli attori del processo; sarebbe infatti necessario calendarizzare e programmare con certezza i trasferimenti delle risorse al fine di consentire alle Università di assolvere gli oneri di Bilancio a loro carico nei termini stabiliti dalla Legge

## RELAZIONE FINANZIARIA

### QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

**Titolo: Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)**

L'attuazione della presente Proposta di Legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale e, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari relativamente alla

programmazione del Piano Operativo Regionale. Per come chiaramente risultante dalla relazione descrittiva e dalla formulazione della norma, essa va semplicemente nella direzione di formalizzare un impegno rispettato già de facto negli anni precedenti. Con questo provvedimento si garantirebbe, in maniera strutturale, la contribuzione della Regione Calabria al finanziamento degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario attraverso lo strumento legislativo. Negli ultimi sei anni, è stata ottenuta per la prima volta - continuativamente - la copertura totale delle Borse di Studio impiegando le risorse del POR Calabria. Questo stanziamento, senza una garanzia legislativa dell'impegno, ha tuttavia generato incertezze rispetto al rinnovo dell'impegno nei successivi esercizi, sia nella redazione della nuova programmazione comunitaria che nella predisposizione del Bilancio Regionale

Di seguito, la tabella riepilogativa,

**Tabella 1: Oneri finanziaria**

Articolo	Descrizione	Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENT O)	Carattere Temporale A (ANNUALE) P(PLURIENN ALE)	Importo €
Art. 1	(Modifiche all'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			€ 0,00
Art. 2	(Istituzione di un tavolo tecnico per la Riforma della Legge Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			€ 0,00
Art. 3	(Clausola di invarianza finanziaria) - Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			€ 0,00

Articolo	Descrizione	Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENT O)	Carattere Temporale A (ANNUALE) P(PLURIENN ALE)	Importo €
Art 4	(Entrata in vigore)– norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			€ 0,00

**Tabella 2: Copertura finanziaria**

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**La Proposta di Legge si compone del seguente articolato:****Art. 1**

*(Modifiche all'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34)*

1.All'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 si aggiunge il seguente comma:

“7. La Regione Calabria si impegna a erogare entro il mese di agosto, con assoluta priorità, tutte le risorse di bilancio, previste dalla normativa nazionale e regionale, e quelle reperite in sede di programmazione comunitaria, necessarie a garantire la copertura totale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario.

Tale impegno dovrà tenere conto della necessità di ottimizzare i procedimenti, al fine di erogare le prestazioni a tutti gli Studenti idonei entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico.”

**Art. 2**

*(Istituzione di un tavolo tecnico per la Riforma della Legge Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modificazioni, la Regione Calabria si impegna a convocare un tavolo tecnico di raccordo tra l'Università della Calabria, l'Università Magna Graecia, l'Università Mediterranea, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate e il Dipartimento Istruzione e Cultura e i Rappresentanti calabresi in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari al fine di stabilire, tramite regolamento, le procedure e le scadenze relative ai procedimenti di cui all'art. 1 e al fine di procedere alla Riforma integrale della legislazione regionale in materia di Diritto allo Studio Universitario."

**Art. 3**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

**Art. 4**

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge Regionale entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

I Consiglieri regionali

F.to Giuseppe Neri

F.to. Luciana De Francesco

F.to. Sabrina Mannarino

F.to. Antonio Montuoro

**LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34****Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.**

(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8 e 11 agosto 2010, n. 22)

**TITOLO I**  
**Principi generali****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

**Art. 2**  
(Destinatari degli interventi)

1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell'Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di Musica.<sup>1</sup>

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991.

3. Le Istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.

**Art. 3**  
(Tipologia degli interventi)

1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:

a) borse di studio;

---

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 32, comma 5, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e dall'art. 12, comma 5, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. L'art. 30, comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 ha ulteriormente modificato il presente comma aggiungendo le seguenti parole: "... e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" e successivamente modificato dall'art. 40 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

- b) alloggi;
- c) ristorazione;
- d) trasporti;
- e) informazione e orientamento al lavoro;
- f) prestiti d'onore;
- g) servizi culturali, librari ed editoriali;
- h) viaggi di studio e di ricerca;
- i) interscambi culturali con Università italiane e straniere;
- l) assistenza sanitaria e medicina preventiva;
- m) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all'art. 24.

## TITOLO II

### **Aziende regionali per il diritto allo studio universitario**

***Art. 4***  
*(abrogato)*

***Art. 5***  
*(abrogato)*

***Art. 6***  
*(abrogato)*

***Art. 7***  
*(abrogato)*

***Art. 8***  
*(abrogato)*

***Art. 9***  
*(abrogato)*

***Art. 10***  
*(abrogato)*

***Art. 11***  
*(abrogato)*

***Art. 12***  
*(abrogato)*

***Art. 13<sup>2</sup>***  
*(abrogato)*

---

<sup>2</sup> Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

**Art. 14**<sup>3</sup>  
(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione.

**Art. 15**  
(abrogato)

**Art. 16**<sup>4</sup>  
(abrogato)

**Art. 17**  
(Borse di studio)

1. Sono attribuite, annualmente, borse di studio nella misura e per l'importo determinato nel piano triennale di cui all'art. 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 9.4.2001 di cui all'art. 4 della legge n. 390/91.

2. I beneficiari delle borse di studio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università<sup>5</sup> con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di laurea, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio tranne che con quelle previste alla lettera d) dell'art. 7, comma 1 della legge 390/91. Per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle borse di studio con il godimento dei servizi alloggiativi.<sup>6</sup>

4. Gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo previsto. Si intende per studente fuori sede colui risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante *non meno di 50 chilometri dalla stessa*<sup>7</sup>.

5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all'assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale; i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di quanto comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l'importo della borsa di studio può essere maggiorato.

---

<sup>3</sup> Articolo così modificato dall'art. 40 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

<sup>4</sup> Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

<sup>5</sup> L'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>6</sup> Comma così modificato dall'art. 20, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

<sup>7</sup> L'art. 31, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».

6. Ogni Agenzia può disporre forme di investimento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

**Art 18**  
(Fasce di reddito)

1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all'art. 24.

2. Per gli studenti che rientrano tra quelli indicati nella legge n.104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 22 della legge n. 390/91 *Università*<sup>8</sup> provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti.

4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi e incorrono nelle sanzioni previste all'art. 23 della legge 390/91.

**Art. 19**  
(Servizio alloggiativo)

1. *L'Università* provvede a garantire il servizio alloggiativo agli studenti fuori sede di cui al comma 4 dell'art. 17 della presente legge in strutture proprie a carattere di residenziale o convittuale. In mancanza *l'Università*<sup>9</sup> è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere.

2. L'accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di merito stabiliti nel piano annuale dell'*Università*<sup>10</sup>, che ne fissa altresì il numero massimo, dei posti gratuiti messi a concorso, con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bando prevede, inoltre, un numero di posti gratuiti, in misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.

4. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi.

5. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo.

6. Nel caso di accertata indisponibilità, da parte dell'*Università*<sup>11</sup>, di servizi alloggiativi e, comunque, anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente,

---

<sup>8</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>9</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>10</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>11</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

l'Agenzia predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietario di immobili offerti in locazione.

### **Art. 20**

(Servizio di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è attuato dall'Agenzia o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati, garantendo idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla finalità del servizio stesso.

2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della presente legge. Può fruire del servizio il personale docente e non docente ed il personale dipendente dell'*Università*<sup>12</sup> con recupero del costo da parte dell'Agenzia.

### **Art. 21**

(Prestiti d'onore)

1. Secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 390/91 l'*Università*<sup>13</sup> definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell'*Università*<sup>14</sup> nel caso di mancato recupero del credito.

2. Nel piano triennale di cui all'art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d'onore concedibili e l'ammontare del prestito, nonché la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell'*Università*<sup>15</sup> ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione ai sensi della legge n. 390/91.

### **Art. 22**

(Assistenza sanitaria e medicina preventiva)

1. L'*Università*<sup>16</sup> definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti.

2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni.

---

<sup>12</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>14</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>16</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

**Art. 23**  
(Servizi culturali)

1. L'*Università*<sup>17</sup> con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all'estero, programmati nell'ambito di iniziative di studio e di ricerca delle Università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse, anche per la Regione.
2. L'*Università*<sup>18</sup> realizza interventi atti a facilitare l'uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo ad instaurare rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni.
3. L'*Università*<sup>19</sup> favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della Regione.
4. L'*Università*<sup>20</sup> può promuovere iniziative per la redazione di pubblicazioni periodiche, in base alle disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto all'apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l'approfondimento dello stato della ricerca scientifica. Nel definire le forme e i modi di attuazione dell'intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate
5. L'*Università*<sup>21</sup> può procedere direttamente a programmare e realizzare iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università, per favorire l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall'art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91.

**Art. 24**  
(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere dei Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 27/01/98 art. 3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano triennale.
2. Il piano triennale comprende:

a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell'attuazione degli interventi;

---

<sup>17</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>18</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>19</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>20</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>21</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- b) i criteri generali per l'assegnazione dei benefici ai destinatari;
- c) i criteri per la determinazione del merito nonché delle tariffe e delle fasce di reddito;
- d) l'individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento;
- e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla Regione e in concorso con le Università.

3. Nella programmazione degli interventi, a ciascuna Agenzia o Università convenzionata è di norma assegnata una quota di risorse calcolata in funzione del numero degli studenti iscritti nell'Università di riferimento, dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all'organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea.

4. L'esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Agenzie *Università*<sup>22</sup> che operano con Piani Annuali.

5. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Agenzie ed invia annualmente al Consiglio regionale la relazione del Consiglio dei revisori delle *Università*<sup>23</sup>, di cui all'art. 9 della presente legge corredata dalle proprie osservazioni sulle attività delle *Università*.<sup>24</sup>

#### **Art. 25**

##### (Azioni regionali)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:

- a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull'offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sui livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, ai corsi di laurea e diploma delle università della Regione;
- b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l'orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca;
- c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari, e provvedendo alla elaborazione delle informazioni;
- d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzino scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l'inserimento degli studenti delle Università della Regione nei programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell'ambito dei progetti di turismo culturale, di ricerca e di sviluppo;

---

<sup>22</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>23</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>24</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- e) promuove interventi di sostegno all'apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli Atenei della Regione di un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico;
- f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l'assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca, d'intesa o in convenzione con le università della Regione.

**Art. 26<sup>25</sup>**

*(Coordinamento tra Regione e Unical  
«Università della Calabria»)*

*1. Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell'Università della Calabria – Unical – nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e dell'art. 26, 2° comma della legge n. 390/91, la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l'affidamento all'Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/91.*

*2. Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all'Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendo forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione.*

*3. Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi.*

*4. La normativa di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di convenzione con le altre Università della Regione.*

**Art. 27<sup>26</sup>**

*(Tassa regionale)*

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento all'Università<sup>27</sup> territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 20.

2. Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all'Università<sup>28</sup> territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'Università medesima.

---

<sup>25</sup> Articolo prima abrogato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, successivamente l'art. 18, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha, a sua volta, abrogato l'articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, nella parte in cui menziona l'articolo 26 della presente legge.

<sup>26</sup> Articolo così modificato, nei commi 1, 2 e 5, dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12, commi 1 e 2, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2005

<sup>27</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>28</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

3. L'ammontare della tassa<sup>29</sup> è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.
4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.
5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra le *Università*.<sup>30</sup>
6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono determinati dall'*Università*<sup>31</sup> nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art 3.
7. Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali:
- a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;
  - b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione al sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001 emanato in attuazione della legge 390/91.

**Art. 28**  
(abrogato)

**Art. 29<sup>32</sup>**  
(abrogato)

---

<sup>29</sup> N.B. L'ammontare della tassa regionale per l'anno 2010 è determinato un euro 100,00.

<sup>30</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>31</sup> Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

<sup>32</sup> Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.



L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 ([1])

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

*Indice*

[TITOLO I Principi generali](#)

[Art. 1 Finalita'](#)

[Art. 2 Destinatari degli interventi.](#)

[Art. 3 Organismi di gestione.](#)

[Art. 4 Coordinamento Regione-universita'.](#)

[TITOLO II Le Aziende regionali](#)

[Art. 5 Organizzazione e funzionamento.](#)

[Art. 6 Organi.](#)

[Art. 7 Consiglio di amministrazione.](#)

[Art. 8 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.](#)

[Art. 9 Presidente.](#)

[Art. 10 Revisione legale.](#)

[Art. 11 Indennita'.](#)

[Art. 12 Articolazione della struttura.](#)

[Art. 13 Esecutivita' degli atti e controllo.](#)

[Art. 14 Vigilanza.](#)

[Art. 15 Bilanci, contabilita' e Servizio tesoreria.](#)

[Art. 16 Patrimonio delle Aziende.](#)

[Art. 17 Mezzi finanziari.](#)

[Art. 18 Personale.](#)

[Art. 19 Dirigente.](#)

[TITOLO III Interventi](#)

[Art. 20 Tipologia degli interventi.](#)

[Art. 21 Accesso a servizi e benefici.](#)

[Art. 22 Borse di studio.](#)

[Art. 23 Servizio di ristorazione.](#)

[Art. 24 Servizio abitativo.](#)

[Art. 25 Servizio di trasporto.](#)

[Art. 26 Servizio di informazione e orientamento al lavoro.](#)

[Art. 27 Prestiti d'onore.](#)

[Art. 28 Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.](#)

[Art. 29 Assistenza socio-sanitaria.](#)

[Art. 30 Servizio editoriale e librario.](#)

[Art. 31 Piano regionale di indirizzo.](#)

[TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie](#)

[Art. 32 Scioglimento dei Comitati di gestione e nomina degli organi delle Aziende.](#)

[Art. 33 Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.](#)

[Art. 34 Prima dotazione organica e nomina del direttore.](#)

[Art. 34-bis Posizione giuridica ed economica del personale.](#)

[Art. 35 Interventi in corso di attuazione.](#)

[Art. 36 Norma finanziaria.](#)

[Art. 37 Abrogazione di norme.](#)

[Art. 38 Urgenza.](#)

[ATTO ALLEGATO](#)

[TITOLO I](#)

[Principi generali](#)

[Art. 1](#)

[Finalita'.](#)

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, la Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le universita', con l'Istituto superiore di educazione fisica, con l'Accademia delle Belle Arti, nonche' con alti enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.
- 2-bis. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e di controllo in materia di diritto allo studio universitario. ([2])

[Art. 2](#)

[Destinatari degli interventi.](#)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell'Accademia di Belle Arti.
2. Gli studenti di nazionalita' straniera e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
- 2-bis. La Regione, nell'erogazione di eventuali ed eccezionali misure a sostegno degli studenti universitari residenti in Abruzzo, iscritti ad Atenei italiani ed appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, si avvale

del supporto delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 3. [\(3\)](#)

#### [Art. 3](#)

##### [Organismi di gestione.](#)

1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione e' istituita un'Azienda (Azienda DSU) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Azienda, in collaborazione con l'Ateneo e con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, e nell'ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicando criteri di economicità e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, determina, con le modalità previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle Aziende.
4. Le Aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo.

#### [Art. 4](#)

##### [Coordinamento Regione-università.](#)

1. Il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università e' garantito dalla Conferenza Regione-Università.
2. La Conferenza e' costituita dai seguenti membri:
  - a) il componente la Giunta regionale preposto al Servizio diritto allo studio, o suo delegato con funzioni di presidente;
  - b) il presidente della Commissione consiliare di merito;
  - c) il dirigente del Servizio diritto allo studio;
  - d) il presidente delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari;
  - e) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le Università della regione;
  - f) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione;
  - g) i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
  - h) tra rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari;
  - i) i rettori delle Università abruzzesi, o loro delegati.
3. La Conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella regione, esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all'art. 31 e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e università relative all'attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.
4. I deliberati della Conferenza sono comunicati, a cura del competente Servizio della Giunta regionale, alla consultazione nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

## [TITOLO II](#)

### [Le Aziende regionali](#)

#### [Art. 5](#)

##### [Organizzazione e funzionamento.](#)

1. Le Aziende, nell'esercizio dell'attività, conformano la propria azione alle direttive del Piano regionale di cui all'art. 31, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il funzionamento delle Aziende e' disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito Regolamento organizzativo adottato dal rispettivo Consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Regolamento, in aderenza ai principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina tra l'altro:
  - le modalità di convocazione del Consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;
  - le competenze amministrative del direttore in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;
  - le modalità ed i criteri applicativi dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con le norme regionali in materia;
  - l'ordinamento degli uffici e l'articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalità e di economicità;
  - le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti amministrativi;
  - l'istituzione di apposito Albo per la pubblicazione degli atti.

#### [Art. 6](#)

##### [Organi.](#)

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;

c) il Revisore legale. [\(4\)](#)

#### Art. 7

##### Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
  - a) il presidente;
  - b) due rappresentanti dell'universita' di cui uno designato dagli studenti; [\(5\)](#)
  - c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa. [\(6\)](#)
2. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura [\(7\)](#). I componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di Governo degli Atenei.
4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'ente o dall'organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
5. La ricomposizione del Consiglio di amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

#### Art. 8

##### Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Compete al Consiglio di amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'Azienda ed all'erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel Piano regionale.
2. In particolare, compete al Consiglio di amministrazione:
  - l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda di cui all'art. 5, comma 3;
  - l'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;
  - l'adozione dei piani e dei programmi di attivita' annuali in attuazione del Piano regionale;
  - l'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Azienda;
  - l'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tariffazioni;
  - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
  - l'affidamento del Servizio di tesoreria;
  - la nomina del vice presidente scelto tra i propri componenti.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'Azienda che redige e firma i relativi verbali.
4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal direttore, in conformita' a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione.

#### Art. 9

##### Presidente.

1. Il presidente e' eletto dal Consiglio regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'universita'.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice presidente.

#### Art. 10

##### Revisione legale.

1. La revisione legale dell'Azienda e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della [legge regionale 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.
2. Il Revisore legale:
  - a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione;
  - b) invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attivita' amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;
  - c) qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale;
  - d) ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. [\(8\)](#)

Art. 11  
Indennita'.

(9)

1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti indennita' al lordo delle ritenute di legge:
  - al Presidente l'indennita' mensile rapportata al 30% lordo dell'indennita' da consigliere Regionale;
  - ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennita' di presenza di lire 220.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
  - al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale piu' bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge. (10)
2. Al presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

Art. 12  
Articolazione della struttura.

1. L'articolazione della struttura organizzativa e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 5, in conformita' alla [L.R. 21 maggio 1995, n. 58](#), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le piante organiche devono prevedere l'attribuzione della funzione di direttore a dipendente in possesso della 1o qualifica dirigenziale.

Art. 13  
Esecutivita' degli atti e controllo.

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende, non soggette all'approvazione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo di cui all'art. 5.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio di amministrazione.
3. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
  - il regolamento organizzativo di cui all'art. 5 comma 3;
  - le piante organiche e relative variazioni;
  - il piano di attivita' annuale;
  - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - i regolamenti e gli altri aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
  - l'autorizzazione a liti attive e passive.

Art. 14  
Vigilanza.

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione e sull'attivita' delle Aziende.
2. Al fine di accertare il regolare funzionamento delle Aziende e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale puo' disporre ispezioni avvalendosi del personale del competente servizio.
3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di leggi, di regolamenti e di direttive, ovvero per dimissione o decadenza della maggioranza dei componenti, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario per la gestione dell'Azienda.

Art. 15  
Bilanci, contabilita' e Servizio tesoreria.

1. Le Aziende, nella gestione della propria attivita', applicano le norme che disciplinano la contabilita', l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione.
2. I bilanci delle Aziende sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 33 e 72 della [L.R. 29 dicembre 1977, n. 81](#).
3. Le Aziende, con apposita convenzione adottata dal rispettivo Consiglio di amministrazione, affidano il Servizio di tesoreria allo stesso istituto di credito tesoriere della Regione.

Art. 16  
Patrimonio delle Aziende.

1. Alle Aziende sono attribuiti in proprieta' i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione gia' in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attivita' relative al diritto agli studi universitari. (11)

2. E', altresì, concesso alle Aziende l'uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 2 [\(\[12\]\)](#) e' posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.
4. L'utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato, dall'università e da altri enti, e' regolato da apposita convenzione da stipulare tra l'Azienda e l'ente proprietario, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
- 4-bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende. [\(\[13\]\)](#)
- 4-ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime. [\(\[14\]\)](#)
- 4-quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale. [\(\[15\]\)](#)
- 4-quinquies. L'eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. [\(\[16\]\)](#)

#### Art. 17

##### Mezzi finanziari.

1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
  - a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;
  - b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
  - c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;
  - d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
  - e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;
  - f) contributi di enti, associazioni e privati;
  - g) donazioni, eredità e legati;
  - h) proventi della tassa prevista dall'art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.
3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 e' fissata in lire 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente;
4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all'Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

#### Art. 18

##### Personale.

1. Ciascuna Azienda dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta regionale.
2. Al personale delle Aziende si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
3. Alla copertura dei posti previsti in pianta organica si provvede mediante:
  - a) inquadramento del personale regionale trasferito ai sensi dell'art. 34;
  - b) attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e dagli enti strumentali da essa dipendenti;
  - c) assunzione di personale con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale, utilizzando, ove ricorrano i presupposti, le graduatorie di concorsi banditi dalla Regione e da enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.
4. Al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività delle Aziende e' fissata la pianta organica provvisoria di cui alla tabella "Dotazione organica delle Aziende DSU" allegata alla presente legge.
5. La dotazione organica del ruolo unico del personale regionale e' ridotta del numero di unità con relative qualifiche funzionali, pari a quello risultante dalla tabella di cui al precedente comma.

#### Art. 19

##### Dirigente.

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda e' preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico e' conferito ai sensi della [L.R. 14 settembre 1999, n. 77](#) (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1o dicembre 2012 sottoscritti a norma della [L.R. 77/1999](#), entro il limite quinquennale di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).

4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della [L.R. 77/1999](#), i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1o dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilita' per il successivo incarico nelle forme e con le modalita' di cui alla medesima [L.R. 77/1999](#).
5. [Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed e' collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".]
6. [In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla [L.R. 77/1999](#), da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado piu' elevato e, in caso di piu' funzionari, da quello con anzianita' di servizio piu' elevata nella qualifica.]
7. [Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario e' riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente.] ([17](#))

### TITOLO III

#### Interventi

##### Art. 20

##### Tipologia degli interventi.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Aziende attuano i seguenti interventi:
  - a) erogazione di borse di studio;
  - b) servizio di ristorazione;
  - c) servizi abitativi;
  - d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;
  - e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
  - f) prestiti d'onore;
  - g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
  - h) assistenza socio-sanitaria;
  - i) servizio editoriale-librario;
  - l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.
2. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge o dal piano regionale di indirizzo, la fruizione dei servizi comporta per gli studenti la compartecipazione al costo del servizio stesso.

##### Art. 21

##### Accesso a servizi e benefici.

1. Ai fini dell'accesso ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, il piano regionale di indirizzo, in conformita' al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fissa i criteri e le procedure per la determinazione del merito e delle condizioni reddituali degli studenti.
2. La documentazione attestante le condizioni reddituali ed economiche degli studenti e del nucleo familiare di appartenenza e' indicata nei bandi pubblicati dalle Aziende, le quali procedono agli accertamenti ed applicano sanzioni con le modalita' e nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
3. Per l'adempimento di cui all'art. 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le Aziende, con cadenza semestrale, inviano alle universita' l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di interventi.

##### Art. 22

##### Borse di studio.

1. Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
2. La quota dei fondi da destinare annualmente all'intervento e' determinata nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 31 che fissa anche il numero delle borse di studio da mettere a concorso presso ogni universita'.
3. La borsa di studio puo' essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma di grado universitario.

##### Art. 23

##### Servizio di ristorazione.

1. Il Servizio ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicita' e di efficienza, e' organizzato in modo da soddisfare, attraverso la diffusione delle strutture e l'articolazione degli orari, le esigenze dell'utenza.
2. Gli studenti accedono al Servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo.
3. Al Servizio possono accedere anche studenti di universita' di altre Regioni, temporaneamente presenti in Abruzzo per motivi di studio, purché in possesso di idoneo documento attestante la condizione di studente universitario.
4. Il Servizio di ristorazione puo' essere esteso, con apposite convenzioni che prevedono tariffe corrispondenti al costo del servizio, ai laureati iscritti a corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca,

nonche' al personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di cui all'art. 2 al personale dipendente delle Aziende, della Regione e di altri enti strumentali della Regione.

5. L'estensione del servizio ai soggetti di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi, ne' pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte dell'utenza universitaria. (18)

#### Art. 24

##### Servizio abitativo.

1. Il Servizio abitativo e' organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attivita' didattiche degli studenti fuori sede, intendendo per tali gli studenti residenti, da almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, in Comuni distanti non meno di km 50 dal Comune sede della facolta' frequentata.
2. Il Servizio e' organizzato mediante l'utilizzo di strutture abitative di proprieta' dell'Azienda o ad essa concesse in comodato d'uso e di immobili di proprieta' di altri soggetti pubblici e privati, con i quali l'Azienda stipula apposite convenzioni.
3. In carenza di idonee strutture disponibili, l'Azienda puo' concedere agli aventi diritto un contributo sull'onere di locazione.
4. Gli alloggi ed i contributi di cui ai precedenti commi vengono assegnati annualmente, mediante pubblico concorso da effettuarsi con criteri di reddito e di merito in base alle direttive fissate nel piano regionale di indirizzo.
5. L'assegnazione degli alloggi e' disposta con prioritita' a favore degli studenti fuori sede aventi diritto alla borsa di studio.
6. L'utilizzo delle strutture abitative e' disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, che definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.
7. L'ammontare della compartecipazione di cui all'art. 20, comma 2, e' determinato annualmente dall'Azienda nel rispetto del piano regionale di indirizzo.

#### Art. 25

##### Servizio di trasporto.

1. Le Aziende possono stipulare convenzioni con ditte concessionarie di trasporti pubblici per l'assegnazione agli studenti di abbonamenti a tariffa agevolata, contribuendo in parte al relativo costo.
2. L'intervento di cui al precedente comma e' disposto, nei limiti dello stanziamento del bilancio, in base a criteri che vengono stabiliti annualmente al Consiglio di amministrazione nel rispetto dei requisiti di merito e di reddito.

#### Art. 26

##### Servizio di informazione e orientamento al lavoro.

1. Il Servizio informazione e orientamento al lavoro e' organizzato in modo da fornire alla generalita' degli studenti universitari, dei neo diplomati e degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e dei laureati, la conoscenza delle professioni e degli sbocchi occupazionali qualificati, al fine di porre gli interessati in grado di operare le proprie scelte in relazione alle loro attitudini e alle prospettive di lavoro.
2. Le Aziende, per i fini di cui al precedente comma, collaborano con le universita' e con gli enti locali della Regione e possono stipulare, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, convenzioni con enti pubblici e privati che operano nel campo dell'orientamento al lavoro.

#### Art. 27

##### Prestiti d'onore.

1. Il prestito d'onore puo' essere concesso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito in base ai criteri prefissati e con le modalita' di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
2. L'ammontare del prestito d'onore, i requisiti richiesti e le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie sono fissati nel piano regionale di indirizzo.

#### Art. 28

##### Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.

1. Le Aziende intervengono a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausili strumentali per le attivita' didattiche, con il Servizio di trasporto, ovvero con provvidenze in denaro, secondo il tipo e il grado di invalidita'.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma le Aziende promuovono rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti interessati e con le strutture di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge regionale di attuazione.

#### Art. 29

##### Assistenza socio-sanitaria.

1. Le Aziende assumono idonee iniziative stipulando convenzioni con le strutture regionali del Servizio sanitario nazionale, per assicurare assistenza sanitaria agli studenti italiani e stranieri.

#### Art. 30

##### Servizio editoriale e librario.

1. Il Servizio editoriale e librario e' rivolto alla generalita' degli studenti e si articola in: a) prestito librario presso biblioteche delle Aziende, secondo modalita' e condizioni fissate dal Consiglio di amministrazione; b) produzione,

stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico.

2. Le Aziende, qualora non dispongano di personale proprio, possono avvalersi, nella gestione del servizio di cui al precedente comma, lettera a), di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, sulla base di apposite convenzioni.
3. Le Aziende, al fine di contenere i costi relativi al servizio di cui al comma 1, lettera b), e per assicurare parità di trattamento agli studenti sull'intero territorio regionale, qualora non dispongano di strutture e personale proprio, stipulano congiuntamente un'unica convenzione con i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

#### Art. 31

##### Piano regionale di indirizzo.

([19])

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Regione-Università di cui all'art. 4, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano pluriennale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, in coerenza con il programma regionale di sviluppo.
2. Il piano regionale è aggiornato ogni anno con le procedure di cui al precedente comma, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale in materia.
3. Il piano contiene:
  - a) i criteri e le modalità per l'erogazione alle Aziende, dei fondi disponibili in bilancio;
  - b) le direttive per l'applicazione dei criteri e delle disposizioni contenuti nel decreto di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
  - c) l'ammontare annuale e il numero delle borse di studio di cui all'art. 22;
  - d) i criteri e le modalità per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, di cui agli articoli 23, 24 e 25;
  - e) i criteri per la determinazione del merito e delle situazioni reddituali ai fini delle selezioni per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
  - f) l'ammontare del prestito d'onore e la regolamentazione della concessione dello stesso ai sensi dell'art. 27;
  - g) la disciplina di altri interventi previsti dall'art. 20 ivi compresa relativamente all'Azienda di L'Aquila, la stipula di convenzione con l'Accademia di BB.AA., per la fruizione dei servizi destinati alla generalità degli studenti delle università.
4. La Giunta regionale eroga annualmente alle Aziende le risorse finanziarie secondo i criteri e i parametri di cui al precedente comma, lett. a).

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 32

##### Scioglimento dei Comitati di gestione e nomina degli organi delle Aziende.

1. La nomina degli organi di cui agli artt. 7 e 9, in sede di prima applicazione, avviene entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Comitati di gestione di cui alla L.R. 27 febbraio 1985, n. 11, continuano ad esercitare le funzioni sino alla data di insediamento degli organi delle Aziende. A tale data i comitati sono sciolti.
3. I Comitati di gestione, prima dello scioglimento, provvedono ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio in corso.
4. In sede di prima nomina dei Consigli di amministrazione delle Aziende, i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), vengono così individuati:
  - a) per l'Azienda DSU di Chieti: gli studenti ed i docenti componenti del Comitato di gestione, eletti nelle sedi di facoltà di Pescara e Chieti;
  - b) per l'Azienda DSU di L'Aquila: gli studenti, componenti del Comitato di gestione, eletti in rappresentanza degli studenti dell'università degli studi ed i docenti facenti parte dello stesso Comitato di gestione eletti in rappresentanza dell'università e dell'Istituto superiore di educazione fisica.
5. Gli organi dell'Azienda DSU di Teramo vengono nominati successivamente all'attuazione del decreto di istituzione dell'università degli studi di Teramo ed all'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). Sino all'insediamento degli organi della stessa Azienda, le competenze sono esercitate dall'Azienda DSU di Chieti che si avvale del personale operante presso le strutture per il diritto allo studio universitario aventi sede a Teramo.

#### Art. 33

##### Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il presidente della Giunta regionale, entro giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge; nomina con proprio decreto, presso ciascuno degli uffici per il diritto allo studio universitario, una commissione composta dal direttore dell'ufficio, da un funzionario del Settore Finanza e Patrimonio e da un funzionario del Settore Bilancio e Programmazione, con il compito di redigere lo stato di consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai Comitati di gestione e di effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma precedente e dispone il trasferimento alle Aziende dei beni, dei rapporti giuridici in atto e dell'eventuale consistenza di numerario.

3. La concessione in uso alle Aziende dei beni immobili di cui all'art. 16, e' disposta dalla Giunta regionale che contestualmente trasferisce alle Aziende le risorse finanziarie per gli oneri di cui al comma 3 dello stesso articolo.
4. La Giunta regionale, sino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, continua ad eseguire gli interventi manutentori gia' programmati o in corso di esecuzione.
5. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti nei programmi e nel bilancio regionale. Gli immobili per i quali e' in corso la fase esecutiva sono concessi in uso alle Aziende ad avvenuto collaudo ([20]).

#### Art. 34

##### Prima dotazione organica e nomina del direttore.

1. Il personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso le strutture degli uffici per il diritto allo studio universitario e' trasferito all'Azienda corrispondente nei limiti dei posti complessivamente risultanti dalla pianta organica di cui all'art. 18, comma 4.
2. Per la completa copertura dei posti previsti dalla pianta organica provvisoria e' consentito il trasferimento di altro personale regionale assegnato a strutture centrali e periferiche della Regione, nel rispetto della normativa in vigore, secondo criteri predeterminati dalla Giunta regionale.
- 2 bis) I trasferimenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della pianta organica adottata da ciascuna Azienda a norma dell'art. 18, comma 1. Fino a tale data il personale e' posto alle dipendenze funzionali delle Aziende stesse.
- 2 ter) La pianta organica e' adottata da ciascuna Azienda entro il termine di mesi dodici dalla data di insediamento del rispettivo Consiglio di amministrazione. La mancata adozione nei termini della pianta organica determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3 ([21]).
3. Il direttore di cui all'art. 19, in sede di prima applicazione della presente legge, puo' essere scelto tra i dipendenti, trasferiti ai sensi dei precedenti commi, in possesso della 8 qf, purché abbia maturato una anzianita' nella qualifica di almeno dieci anni e abbia svolto funzioni analoghe a quelle del direttore per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### Art. 34-bis

##### Posizione giuridica ed economica del personale.

1. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata.
2. Lo stesso personale, unitamente a quello assunto in seguito dalle Aziende, e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP - gestione autonoma CPDL - ed al Fondo autonomo di previdenza di cui alla [L.R. 8 novembre 1988, n. 90](#).
3. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilita' del personale fra le Aziende e fra queste e la Regione. Restano immutate la qualifica di inquadramento e la posizione economica in godimento ([22]).

#### Art. 35

##### Interventi in corso di attuazione.

1. Per l'attuazione degli interventi programmati e relativi all'anno accademico 1994/ 95 si applicano le disposizioni e le direttive generali contenute nel piano annuale per il diritto allo studio universitario adottato dal Consiglio regionale in applicazione della [L.R. 27 febbraio 1985, n. 11](#).

#### Art. 36

##### Norma finanziaria.

#### ([23])

1. La legge regionale di bilancio, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della presente legge, fissa l'entita' annuale degli stanziamenti da destinare alle Aziende, distinguendoli in oneri correnti ed oneri in conto capitale.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 1o gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, gli oneri relativi sono riferiti agli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del bilancio, sulla base della preesistente normativa.

#### Art. 37

##### Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le leggi regionali [15 gennaio 1982, n. 13](#), [27 febbraio 1985, n. 11](#) e [8 novembre 1988, n. 87](#).

#### Art. 38

##### Urgenza.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ATTO ALLEGATO

Pianta organica provvisoria di cui all'art. 18 (diritto studi universitari)

	DIRIG	VIII Q	VII Q	VI Q	V Q	IV Q	III Q	II Q	Totale
		Funzionario	Istr. Direttivo	Istruttore	Collab. prof.le	Esecutore	Operatore	Ausiliario	
Azienda D.S.U. L'Aquila									
	1 DA	1 FA	3 SA	4 IA	8 CCM	2 EA	19 OR	1	75
		1 FE		1 IR	3 CMD	1 ED			
Azienda D.S.U. Chieti									
	1 DA	1 FA	4 SA	5 IA	9 CCM	2 EA	32 OR	1	105
		1 FE		3 IR	2 CMD	3 ED			
Azienda D.S.U. Teramo									
	1 DA	1 FA	3 SA	4 IA	8 CCM	2 EA	19 OR	1	45
		1 FE		1 IR	3 CMD	1 ED			

(1) Pubblicata nel BUR 23 dicembre 1994, n. 33 Speciale.

(2) Comma aggiunto dall'[art. 9](#), comma 1 lettera a), [L.R. 2 gennaio 2022, n. 2](#).

(3) Comma aggiunto dall'[art. 9](#), comma 2 lettera b), [L.R. 2 gennaio 2022, n. 2](#).

(4) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, L.R. 7 marzo 2017, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: "c) il Collegio dei revisori dei conti".

(5) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48](#). Il testo originario era così formulato: <<b>quattro rappresentanti dell'università di cui due designati dagli studenti;>>.

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48](#). Il testo originario era così formulato: <<c>quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa.>>.

(7) Le parole "ha durata pari a quella della Legislatura" sono state introdotte dall'[art. 8, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48](#) in sostituzione delle originarie parole "dura in carica quattro anni".

(8) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 7 marzo 2017, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: "Art. 10 - Collegio revisori dei conti. 1. Il Consiglio dei revisori è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale e scelti:

a) uno tra iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di presidente;

b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri.

2. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

4. Il Collegio dei revisori invia al presidente della Giunta regionale relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale.

6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione."

(9) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, [L.R. 28 gennaio 2004, n. 10](#).

(10) Comma già sostituito dall'art. 34, comma 2, [L.R. 29 marzo 2001, n. 11](#), poi modificato dall'art. 157, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#), infine così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 7 marzo 2017, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: <<1. Al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

- al presidente l'indennità mensile di lire 1.000.000;

- ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, un'indennità di presenza di lire 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

- ai membri del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile di lire 500.000.>>.

(11) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: <<1. Alle Aziende è concesso l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione, del materiale e delle attrezzature in essi contenuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari.>>.

(12) Le parole "di cui al comma 2" sono state introdotte dall'[art. 6, comma 2, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#) in sostituzione delle originarie parole "di cui ai commi 1 e 2".

- ([113](#)) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 3, [L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#).
- ([114](#)) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 3, [L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#).
- ([115](#)) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 3, [L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#).
- ([116](#)) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 3, [L.R. 4 gennaio 2014, n. 1](#).
- ([117](#)) Articolo già modificato dall'[art. 6](#), [L.R. 17 novembre 2010, n. 49](#) e dall'[art. 57](#), [L.R. 10 gennaio 2011, n. 1](#) e poi così sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 28 dicembre 2012, n. 71](#). Con [delibera del 26 febbraio 2013](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), i commi 5, 6 e 7 del presente articolo come riformulato dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 28 dicembre 2012, n. 71](#) per violazione dell'[art. 117, secondo comma, lett. 1\), della Costituzione](#). Con [sentenza n. 17 del 2014](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7. Per l'interpretazione autentica e per la disposizione attuativa dei commi 3 e 4 del presente articolo, vedi l'[art. 14](#), commi 1 e 2, [L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 19 - Direttore. 1. Il direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i dipendenti di cui all'art. 18, in possesso di qualifica dirigenziale.  
2. Al direttore sono attribuite le competenze e le responsabilità proprie del dirigente regionale in base alla vigente normativa in materia.  
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di amministrazione deve essere riportato il parere del direttore sulla legittimità dell'atto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposti alla ragioneria e contabilità.>>.
- ([118](#)) Per il finanziamento del servizio di ristorazione gestito dall' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, vedi l'[art. 8, commi 3-6, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48](#).
- ([119](#)) Cfr. art. 3, [L.R. 4 novembre 1995, n. 129](#).
- ([120](#)) Comma già sostituito dall'art. 6, [L.R. 29 marzo 2001, n. 11](#), poi così modificato dall'art. 157, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: <<5. Gli immobili la cui realizzazione o ristrutturazione è stata prevista nei programmi regionali e quelli in corso di realizzazione con onere ed a cura della Regione sono concessi in uso alle Aziende ad avvenuto collaudo.>>.
- ([121](#)) I commi 2-bis e 2-ter sono stati aggiunti dall'art. 1 della [L.R. n. 129 del 1995](#).
- ([122](#)) Articolo aggiunto dall'art. 2 della [L.R. n. 129 del 1995](#).
- ([123](#)) Vedi, anche: l'art. 32, [L.R. 17 aprile 2003, n. 8](#); l'art. 24, [L.R. n. 15/2004](#); l'art. 37, [L.R. 28 dicembre 2006, n. 48](#); l'art. 34, [L.R. 31 dicembre 2007, n. 48](#); l'art. 31, [L.R. 9 gennaio 2010, n. 2](#).

**Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)**

**NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO**

*TITOLO I*  
*Principi generali*

**Art. 1 - Principi e obiettivi.**

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la Regione del Veneto disciplina l'attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi.

3. La Regione collabora con le Università, con i Consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nonché con soggetti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario, per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

**Art. 2 - Destinatari.**

1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università. <sup>(1)</sup>

2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 390/1991.

### **Art. 3 - Tipologia degli interventi.**

**1.** L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:

- a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
- b) servizio di consulenza psicologica;
- c) erogazione di borse di studio;
- d) sussidi straordinari;
- e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;
- f) istituzione e gestione di strutture abitative;
- g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
- h) interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità;  
(<sup>2</sup>)
- i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
- l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
- m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
- n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
- o) servizio sanitario;
- p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

**2.** Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

**3.** I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

**4.** Le Aziende di cui all'[articolo 5](#) possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della legge n. 390/1991.

**5.** Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti dalle Aziende di cui all'articolo 5. La gestione degli interventi previsti alle

lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

#### **Art. 4 - Conferenza Regione Università del Veneto.**

**1.** È istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza Regione-Università del Veneto.

**2.** La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

c) un rappresentante rispettivamente dell'Accademia di Belle arti di Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali; <sup>(3)</sup>

d) un rappresentante degli studenti rispettivamente dell'Università di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione e designato dagli stessi;

e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per il diritto allo studio, garantendo le minoranze;

f) l'Assessore regionale competente per il diritto allo studio;

g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'[articolo 5](#);

h) i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Padova, Venezia e Verona;

**3.** La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli interventi di competenza della Regione e delle Università mediante indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.

**4.** La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.

**5.** I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 390/1991.

## ***TITOLO II***

### ***Aziende regionali per il diritto allo studio universitario***

**Art. 5 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.**

**1.** Gli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.

**2.** L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

**3.** Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

**4.** Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda.

**4 bis.** Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell'articolo 3. <sup>(4)</sup>

**Art. 6 - Organi dell'Azienda.**

**1.** Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore.

**Art. 7 - Presidente dell'Azienda.**

**1.** Il Presidente dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università.

**1 bis.** Se il procedimento di nomina del Presidente dell'Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla

scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell'Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. (5)

2. Il Presidente rappresenta l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il Direttore dell'Azienda.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

#### **Art. 8 - Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
- c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca. (6)

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda.

3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

#### **Art. 9 - Competenze del Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi regionali, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare

indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e verifica i risultati della gestione amministrativa.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Vicepresidente;
- b) la nomina e la revoca del Direttore e l'applicazione nei confronti dello stesso delle sanzioni previste dal contratto;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e le relative variazioni;
- d) l'approvazione del conto consuntivo;
- e) i regolamenti e la pianta organica del personale;
- f) le deliberazioni relative alle trasformazioni patrimoniali;
- g) la costituzione in giudizio e le transazioni.

#### **Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti.**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di

amministrazione e possono essere confermati una sola volta.

**4. Il Collegio dei revisori dei conti:**

a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'Azienda e predispone la relazione che li accompagna;

b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta regionale.

**5.** I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

**Art. 12 - Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.**

**1.** Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti:

a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;

b) coloro che ricevono stipendi dall'Azienda o da organismi da essa dipendenti;

c) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Azienda o di organismi da essa dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

d) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni con l'Azienda.

**2.** La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

**Art. 13 - Indennità degli amministratori.**

**1.** Al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti dagli [articoli 1, 2, 3 e 6 bis](#) della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni.

**2.** Ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di presenza nei limiti stabiliti dall'[articolo 4](#) della legge regionale n. 64/1983 e successive modificazioni.

**3.** Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'[articolo 5](#)

della legge regionale n. 64/1983, a tutti gli amministratori è corrisposto il rimborso spese previsto dall'[articolo 57](#) della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, nonché il trattamento di missione stabilito dal quarto comma dell'[articolo 5](#) della legge regionale n. 64/1983.

#### **Art. 14 - Direttore dell'Azienda.**

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali.

2. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto.

4. Il trattamento economico del Direttore <sup>(7)</sup> è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

- a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
- b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
- c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo. <sup>(8)</sup>

5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli

atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico di Direttore è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.

#### **Art. 15 - Personale.**

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.

2. L'Azienda può assumere personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.

#### **Art. 16 - Beni.**

1. La Regione trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature già affidate in gestione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 50/1982 <sup>(9)</sup> ; il Presidente della Regione con proprio decreto individua i beni regionali da trasferire all'Azienda.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. I beni concessi alla Regione in uso perpetuo e gratuito ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 390/1991, vengono messi a disposizione delle Aziende con deliberazione della Giunta regionale.

4. I Consorzi universitari e le Università, con apposita convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico dell'Azienda.

#### **Art. 17 - Vigilanza e controllo.( <sup>10</sup>)**

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle Aziende nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18

dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

### **Art. 18 - Mezzi finanziari.**

**1.** Alle spese per il funzionamento e l'attività delle Aziende si provvede:

a) con il contributo della Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'[articolo 3](#) della presente legge;

b) con i proventi della tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del TU approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni, alla quale sono soggetti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università del Veneto;

c) con i proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15;

d) con l'avanzo di amministrazione non vincolato dagli esercizi precedenti da destinare, in via prioritaria, a spese d'investimento ovvero al finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, qualora non si possa provvedere con le entrate ordinarie;

e) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali, nonché con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

f) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

**2.** Le Aziende possono accedere a mutui e a contratti di leasing per far fronte alle proprie spese di investimento.

**3.** L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

**4.** I tributi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto, ovvero possono essere versati dagli interessati all'Azienda, che funge da esattore, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

**5.** L'effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo

professionale. La modalità di pagamento, di riscossione e sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di tasse sulle concessioni regionali. <sup>(11)</sup>

6. È concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'[articolo 22](#), o dei prestiti d'onore di cui all'[articolo 24](#) della presente legge, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti.

#### **Art. 19 - Bilanci e norme contabili.**

1. La gestione economico finanziaria delle Aziende è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre norme in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto applicabili. <sup>(12)</sup>

2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di gara ad evidenza pubblica.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi per l'introduzione del controllo di gestione di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

### *TITOLO III*

#### *Servizi del diritto allo studio universitario*

#### **Art. 20 - Servizio di informazione e di orientamento al lavoro.**

1. Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro, ha la funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore diplomandi e neo diplomati, e quelli dell'università diplomandi, laureandi e neolaureati favorendo:

a) la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni personali;

b) la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica del territorio anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche e produttive, alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;

c) l'identificazione delle opportunità di lavoro connesse al

percorso universitario scelto.

2. Il raccordo con le attribuzioni concernenti l'orientamento didattico proprio delle Università è definito nell'ambito della Conferenza prevista dall'[articolo 4](#) ed è recepito nella programmazione regionale prevista dagli [articoli 36](#) e [37](#). Il servizio previsto al comma 1 è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra le Aziende e le Università.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'Azienda si avvale della collaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro.

#### **Art. 21 - Consulenza psicologica.**

1. Le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le Università, e d'intesa con le Aziende sanitarie di competenza, specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano difficoltà personali al fine di prevenire l'abbandono degli studi e di motivare all'inserimento ed all'impegno universitario.

#### **Art. 22 - Borse di studio.**

1. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio da devolvere alle Aziende per l'erogazione di borse di studio.

2. Le borse sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed alle condizioni economiche della famiglia dello studente in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991.

3. L'entità delle borse di studio è determinata dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'[articolo 37](#).

4. Il bando di concorso di cui al comma 2 determina le modalità di erogazione delle borse di studio e di presentazione delle domande.

5. Compatibilmente con la capacità di erogazione da parte delle Aziende, le borse di studio devono essere erogate in servizi.

#### **Art. 23 - Sussidi straordinari.**

1. Agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, il Direttore dell'Azienda, con propria determinazione motivata e documentata sulla base di criteri obiettivi

fissati dalla Giunta regionale, può erogare sussidi straordinari nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, sommati agli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di studio.

2. L'eventuale stanziamento di bilancio non può superare il due per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.

#### **Art. 24 - Prestiti d'onore.**

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 37](#), determina gli stanziamenti necessari per finanziare i prestiti d'onore mediante convenzioni con gli Istituti di credito che devono prevedere le forme di garanzia nei casi di mancato recupero dei crediti loro affidati.

2. Ai prestiti d'onore si accede per concorso secondo i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge n. 390/1991.

#### **Art. 25 - Servizio abitativo.**

1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista all'[articolo 36](#), interventi per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare persone con disabilità <sup>(13)</sup> e loro eventuali accompagnatori all'interno delle strutture abitative.

2. Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

- a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
- b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.

4. Alle persone con disabilità <sup>(14)</sup> è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende.

5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei

requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando.

6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 37, secondo criteri e modalità determinati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.

8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario dell'attività didattica. Il Direttore dell'Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

10. Nei periodi di vacanza dell'attività didattica l'Azienda può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.

#### **Art. 26 - Servizio di ristorazione.**

1. Il servizio di ristorazione è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze della domanda.

2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 390/1991.

3. Possono fruire del servizio di ristorazione alle condizioni previste dal comma 2, gli studenti iscritti al primo anno di corso ovvero che abbiano superato, nell'anno accademico precedente, almeno due esami.

4. Al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università con le quali le rispettive Aziende si siano convenzionate.

5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra le Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura

dei costi.

6. L'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende.

#### **Art. 27 - Interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità. <sup>(15)</sup>**

1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure ad altre categorie di persone con disabilità <sup>(16)</sup> protette dall'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità <sup>(17)</sup>, le Aziende prevedono specifici interventi sia individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.

#### **Art. 28 - Servizio editoriale e di prestito librario.**

1. Le Aziende promuovono, in collaborazione con le Università, un servizio editoriale, di videodocumentazione e di prestito librario al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.

2. Il servizio può essere gestito direttamente dalle Aziende o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario.

#### **Art. 29 - Attività culturali, sportive e ricreative.**

1. Le Aziende collaborano con le Università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti nei limiti previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Nell'ambito delle attività culturali le Aziende possono istituire un servizio editoriale d'informazione anche telematica, concernente le proprie attività.

#### **Art. 30 - Interscambio di studenti.**

1. Le Aziende, nell'ambito della programmazione prevista negli

[articoli 36](#) e [37](#), collaborano con le Università per la promozione di interscambi di studenti realizzati a condizione di reciprocità con le Università italiane e straniere.

2. Gli interscambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti nelle Università del Veneto, ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da contributi della Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende stipulano apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative.

### **Art. 31 - Interventi a favore degli studenti lavoratori.**

1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 390/1991 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere b), c) e 14 della legge n. 390/1991.

### **Art. 32 - Servizi per gli studenti pendolari.**

1. Agli studenti pendolari che non fruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizione dell'Azienda per limitati periodi di tempo.

2. Agli studenti di cui al comma 1, è garantita inoltre la possibilità di utilizzazione diurna di adeguati locali di studio.

### **Art. 33 - Agevolazioni per la mobilità degli studenti.**

1. Le Aziende concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione, le tariffe agevolate per gli studenti universitari e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui all'[articolo 27](#), anche per l'eventuale accompagnatore, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali.

### **Art. 34 - Servizio sanitario.**

1. L'Azienda può stipulare una convenzione con l'Università, in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

**Art. 35 - Accertamenti e sanzioni.**

1. Per quanto riguarda gli accertamenti, le sanzioni e la pubblicità si applicano gli articoli 22, 23 della legge n. 390/1991.

*TITOLO IV*  
*Funzioni della Regione*

**Art. 36 - Programmazione regionale.**

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio universitario.

2. Nel programma triennale sono stabiliti:

- a) gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;
- b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo di riferimento.

**Art. 37 - Piano annuale degli interventi.**

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 4 della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra l'altro:

- a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e f);
- b) gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;
- c) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
- d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;

e) l'entità dei contributi di cui all'[articolo 25, comma 7](#), e all'[articolo 30, comma 2](#);

f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al [comma 6 dell'articolo 25](#);

g) la quota dei posti riservata, alle persone con disabilità, <sup>(18)</sup> nelle strutture abitative.

**2.** Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della riserva di cui al comma 3.

**3.** Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede ad assegnare nel corso dell'anno, in attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle opere da eseguire.

**5.** La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

#### **Art. 38 - Osservatorio del diritto allo studio universitario.**

**1.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio sul diritto allo studio universitario presso la competente Direzione regionale.

**2.** L'Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto allo studio universitario e ogni altro dato funzionale ad una efficace programmazione degli interventi.

### *TITOLO V* *Disposizioni transitorie e finali*

#### **Art. 39 - Abrogazioni.**

**1.** Sono abrogati:

- a) la legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50;
- b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;
- c) la legge regionale 6 settembre 1988, n. 50;
- d) la legge regionale 30 aprile 1990, n. 37;
- e) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 22;
- f) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 23;
- g) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 34;
- h) l'[articolo 2](#) della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15.

#### **Art. 40 - Norma finanziaria.**

omissis <sup>(19)</sup>

#### **Art. 41 - Norma transitoria.**

**1.** Entro il 30 settembre 1999 sono insediati gli organi di cui all'[articolo 6, comma 1](#), lettere a), b), c). <sup>(20)</sup>

**2.** Fino all'insediamento degli organi di cui al comma 1 continuano a esercitare le loro funzioni gli organi di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.

**3.** Entro trenta giorni dall'insediamento il Consiglio di amministrazione nomina il direttore di cui all'[articolo 6, comma 1](#), lettera d).

**4.** Fino alla nomina del direttore dell'azienda di cui al comma 3, il direttore di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, continua ad esercitare le proprie funzioni.

**5.** Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore della presente legge, predispone, entro trenta giorni la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.

**6.** In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal personale, di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto allo studio universitario, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**7.** Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, nonchè limitatamente all'anno accademico 1999-2000 qualora sussista l'impossibilità di dare attuazione all'articolo 36 a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente

Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente all'anno accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999 relativamente all'anno accademico 1999-2000. (21)

**Art. 42 - Dichiarazione d'urgenza.**

**1.** La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () Comma sostituito da comma 1 art. 90 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 in precedenza modificato da comma 1 art. 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, e sostituito da art. 20 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
- 2 () Lettera modificata da comma 1 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “studenti portatori di handicap” con le parole “studenti con disabilità”.
- 3 () Lettera così modificata da comma 2 art. 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- 4 () Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8.
- 5 () Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 28 novembre 2014, n. 39.
- 6 () Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 28 novembre 2014, n. 39.
- 7 () Vedi, in tema di trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
- 8 () Comma sostituito da comma 1 art. 37 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
- 9 () La legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è stata abrogata dall’art. 39 della presente legge.
- 10 () Articolo sostituito, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 8 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42. Si riporta il testo dell’articolo 17 come vigente fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Art. 17 - Vigilanza e controllo.  
1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sui sotto indicati atti delle Aziende:  
a) bilancio di previsione e conto consuntivo di esercizio;  
b) regolamenti di amministrazione e contabilità;  
c) regolamento e dotazione organica del personale.”.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della medesima legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Ai procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.”.

- 11 () Comma così sostituito da comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- 12 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 13 () Comma modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “portatori di handicap” con le parole “persone con disabilità”.
- 14 () Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “Ai portatori di handicap” con le parole “Alle persone con disabilità”.
- 15 () Rubrica modificata da comma 1 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “studenti portatori di handicap” con le parole “studenti con disabilità”.
- 16 () Comma modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “disabili” con le parole “persone con disabilità”.
- 17 () Comma modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “persone handicappate” con le parole “persone con disabilità”.
- 18 () Lettera modificata da comma 4 art.1 legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 che ha sostituito le parole “ai portatori di handicap” con le parole “alle persone con disabilità”.
- 19 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 20 () Comma così sostituito da comma 1 art. 55 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, in precedenza modificato da art. 19 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 e da art. 30 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.
- 21 () Comma così sostituito da comma 3 art. 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.

► Legge regionale n. 16 del 18 marzo 1992 ( Versione vigente dal 17/11/2017 al 26/03/2024 )

"Diritto allo studio universitario."

## **Titolo I.**

### *PRINCIPI GENERALI*

#### **Art. 1.**

*(Oggetto)*

**1.** La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , della legge 22 dicembre 1979, n. 642 , della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in conformità dell' art. 4 dello Statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

#### **Art. 2.**

*(Finalità)*

**1.** La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi.

**2.** L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

**3.** La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. <sup>[1]</sup>

**4.** Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

#### **Art. 3.**

*(Destinatari)*

**1.** Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti universitari e degli Istituti

superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

**2.** Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell' articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ). <sup>[2]</sup>

**3.** Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

#### **Art. 4.**

*(Enti regionali per il diritto allo studio universitario)*

**1.** Si istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per ogni Università. Gli Enti sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, a norma dell' art. 72 dello Statuto della Regione , con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

**2.** Gli Enti sono situati nelle città sedi di Ateneo e ad essi fanno capo anche gli interventi da realizzarsi in altre città della Regione sedi di decentramento universitario.

**3.** Nelle città sedi di più Università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, è possibile prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle Università al fine di costituire un unico organismo di gestione.

### **Titolo II.**

#### **SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

#### **Art. 5.**

*(Tipologia degli interventi)*

**1.** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'Ente attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
- b) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
- c) servizi di ristorazione;
- d) servizi abitativi;
- e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
- f) servizi editoriali e librari;
- g) servizi di assistenza sanitaria;
- h) prestiti d'onore;
- i) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

**2.** I benefici ed i servizi di cui ai punti a), d) e h) del comma uno vengono assegnati per concorso.

**3.** I servizi di cui ai punti c) e d) di cui al comma uno vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.

**4.** L'Ente può erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al punto a) di cui al comma uno, anche attraverso contratti convenzioni con altri Enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.

#### **Art. 6.** <sup>[3]</sup>

*(Borse di studio)*

- 1.** Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).
- 2.** Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.<sup>[4]</sup>
- 3.** Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.<sup>[5]</sup>

### **Art. 6 bis.**<sup>[6]</sup>

#### *(Importo e modalità di erogazione delle borse di studio)*

- 1.** La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell'anno precedente.
- 2.** L'erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell'importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l'Amministrazione regionale.
- 3.** Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un'apertura di credito pari all'importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.
- 4.** Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l'erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l'intero importo della borsa.
- 5.** Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
- 6.** Successivamente all'accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell'eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.
- 7.** Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all'importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.
- 8.** Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato.

**9.** Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

### **Art. 6 ter.**<sup>[7]</sup>

*(Borse di studio per la mobilità internazionale)*

- 1.** Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 6.
- 2.** Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi. <sup>[8]</sup>
- 3.** La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
- 4.** L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2.

### **Art. 7.**

*(Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale)*

- 1.** L'Ente può in collaborazione con le Università, predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attività di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dall' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
- 2.** La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'Ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 3.** Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei seguenti principi:
  - a)** i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
  - b)** le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
  - c)** a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
  - d)** al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

### **Art. 8.**

*(Servizio di ristorazione)*

- 1.** Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazione tra le Università e gli Enti locali.
- 2.** Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
- 3.** L'Ente regola le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione e di controllo dell'accesso, nonché l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.

### **Art. 9.**

*(Servizi abitativi)*

- 1.** Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
- 2.** Al servizio abitativo si accede per concorso.
- 3.** Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.
- 4.** Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Ente, questo può assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.
- 5.** L'Ente può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
- 6.** Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.
- 6 bis.** Nel periodo in cui le residenze gestite dall'Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo. <sup>[9]</sup>

### **Art. 10.**

*(Servizio editoriale e librario)*

- 1.** Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

### **Art. 11.**

*(Servizio di assistenza sanitaria)*

- 1.** La Regione può stipulare una convenzione con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

### **Art. 12.**

*(Prestiti d'onore)*

- 1.** Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.
- 2.** Per far fronte a tale prestazione, l'Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.

### **Art. 13.**

*(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)*

1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente, a norma della Legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, prevede specifici interventi sia individuali che collettivi.
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

**Titolo III.***UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI***Art. 14.***(Criteri per la fruizione dei servizi)*

1. L'assegnazione dei Servizi avviene in base ai combinati criteri di merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
2. I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono fissati dall' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .

**Art. 15.***(Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi)*

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario sono tenuti a produrre all'Ente erogatore una autocertificazione ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma uno, gli Enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di Finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

**Art. 16.***(Sanzioni)*

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

**Art. 17.***(Pubblicità)*

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è approvato ed esposto presso la propria sede e quella della facoltà di appartenenza degli allievi a cura dell'Ente con decorrenza semestrale. 2 Annualmente l'Ente promuove un'apposita Conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle Organizzazioni Sindacali aventi delega in sede universitaria, per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente che riferisce alla Giunta e alla competente Commissione consiliare.

**Titolo IV.**

---

**COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI DELL'ENTE****Art. 18.***(Organi dell'Ente)*

**1.** Sono organi dell'Ente:

- a)** il Consiglio di Amministrazione;
- b)** il Presidente;
- b bis)** l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario; <sup>[10]</sup>
- c)** il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 19.**<sup>[11]</sup>*(Composizione del Consiglio di Amministrazione)*

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da: <sup>[12]</sup>

- a)** tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;
- b)** un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- c)** uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

**2.** Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

**3.** Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi. <sup>[13]</sup>

**4.** I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

**5.** Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

**6.** In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 20.***(Competenze del Consiglio di Amministrazione)*

**1.** Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a)** l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente; <sup>[14]</sup>
- b)** la deliberazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- c)** la nomina del Direttore;
- d)** l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalità previste dall'art. 34;
- e)** i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- f)** i regolamenti dei servizi; <sup>[15]</sup>
- f bis)** la nomina delle Commissioni; <sup>[16]</sup>

- g) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone con proprio disegno di legge, al Consiglio regionale;
- h) le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Società cooperative e privati;
- i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi, secondo le modalità di cui all' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ;
- l) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;
- m) ogni altro atto interessante l'attività dell'Ente.

### **Art. 21.**

#### *(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)*

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. <sup>[17]</sup>
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante, ai fini della deliberazione, il voto del Presidente.
3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso.
4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, può invitare alle riunioni funzionari dell'Ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il Presidente sospende la seduta.
6. Gli atti del Consiglio dell'Ente sono pubblici.

### **Art. 22.**

#### *(Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di Amministrazione)*

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, è nominato un Commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'Ente.
2. Se entro tre mesi dalla nomina del Commissario ad acta permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un Commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 23.**

#### *(Il Presidente)*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

### **Art. 23 bis.** <sup>[18]</sup>

#### *(Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario)*

- 1.** È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.
- 2.** L'Assemblea regionale degli studenti è composta da:
  - a)** sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
  - b)** tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
  - c)** due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
  - d)** un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
  - e)** un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
- 3.** I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.
- 4.** I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.
- 5.** All'Assemblea regionale degli studenti compete:
  - a)** formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
  - b)** formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
  - c)** formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
  - d)** esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
  - e)** formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
  - f)** esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
  - g)** formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;
  - h)** redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente;
  - i)** designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
- 6.** I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere a) e b) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
- 7.** Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti.
- 8.** Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.
- 9.** L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.
- 10.** L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

**11.** Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

**12.** I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 24.**

#### *(Collegio dei Revisori dei Conti)*

**1.** Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.

**2.** I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.

**3.** Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.

**4.** I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

**5.** Il Collegio dei Revisori dei Conti:

**a)** esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;

**b)** controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

**c)** trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

### **Art. 25.**

#### *(Indennità)*

**1.** I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. <sup>[19]</sup>

**2.** Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

**2 bis.** I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio. <sup>[20]</sup>

### **Art. 26.**

#### *(Direttore dell'Ente)*

**1.** Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali.

**2.** L'incarico di Direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

**3.** Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente o della Regione, gli spetta il trattamento giuridico ed economico del dirigente di seconda qualifica dirigenziale.

**4.** Ove tale incarico sia conferito a persona non dipendente dell'Ente (o della Regione) i rapporti fra il Direttore e l'Ente sono regolati da apposito contratto o convenzione.

**5.** Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, è raggugliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore. <sup>[21]</sup>

**6.** Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali.

7. Firma altresì ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.
8. Predisporre gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
9. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente.
10. L'incarico al Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.

## **Titolo V.**

### *INTERVENTI DELLA REGIONE*

#### **Art. 27.**

##### *(Programmazione regionale)*

1. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale e, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, indirizzi ed alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario ed attua gli indirizzi e le finalità del Piano regionale di Sviluppo.
3. Il programma fissa:
  - a) la pianta organica dell'Ente ed il suo aggiornamento;
  - b) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;
  - c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.
4. La Giunta regionale presenta, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione dalla quale risulti:
  - a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
  - b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria dell'Ente;
  - c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente legge.

#### **Art. 28.**

##### *(Attribuzione della Regione)*

1. La Regione:
  - a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;
  - b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
  - c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente e gli Atenei;
  - d) fissa i criteri in conformità all' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;

- e) fissa l'importo delle borse di studio secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 1; [22]
- f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all'art. 5 e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dall'art. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

### **Art. 29.**

*(Controllo sull'attività)*

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le seguenti deliberazioni dell'Ente:
  - a) quelle riguardanti lo Statuto e i regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi;
  - b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.
2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di Amministrazione può dichiarare le deliberazioni di cui sopra immediatamente esecutive.
3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
4. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i bilanci di previsione e i conti consuntivi.

### **Art. 29 bis.**<sup>[23]</sup>

*(Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte)*

1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente.
2. In particolare al Comitato compete:
  - a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
  - b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
  - c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
  - d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
  - e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
  - f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
  - g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.
3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato.
5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione.

6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
7. Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 30.**

*(Vigilanza)*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell' art. 72 dello Statuto .
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:
  - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente;
  - b) provvedere, previa diffida agli Organi dell'Ente e sentita la Commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
  - c) sciogliere il Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

### **Titolo VI.**

*MEZZI FINANZIARI*

### **Art. 31.**<sup>[24]</sup>

*(Mezzi finanziari)*

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
  - a) contributi e trasferimenti annui della Regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'Ente;
  - b) contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;
  - c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
  - d) donazioni, eredità e legati.
2. Costituiscono entrate dell'Ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo Integrativo Statale (FIS) per il Diritto allo Studio Universitario (DSU).
3. Rappresentano, inoltre, entrate dell'Ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla Regione finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.

### **Art. 32.**

*(Tasse e contributi)*

1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni.  
[25]

### **Art. 33.**<sup>[26]</sup>

---

(...)

### **Art. 34.**

*(Bilanci e norme contabili)*

1. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , si applicano all'Ente le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.
2. Al bilancio è allegato il programma di attività di cui al punto e) dell'art. 20.
3. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all' art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
5. Il rendiconto dell'Ente, deve essere predisposto con le modalità di cui all' art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , per essere approvato con la legge di bilancio della Regione.
6. Il rendiconto dell'Ente, predisposto con le modalità di cui agli artt. 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con legge regionale.

### **Art. 35.**

*(Beni)*

1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilità in sede di delega a norma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84 , sono trasferiti all'Ente e ne costituiscono il patrimonio. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato all'Ente altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. L'Ente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e delle attrezzature.

## **Titolo VII.**

*NORME FINALI*

### **Art. 36.**

*(Personale)*

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.
2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le modalità e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilità tra l'Ente e la Regione.

### **Art. 37.**

*(Dotazioni di personale)*

1. Il personale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in servizio presso il Comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, nonché il personale dell'I.S.E.F. è assegnato su domanda e previo parere favorevole del Comune di Torino, dalla Giunta regionale

all'Ente, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in materia a copertura dell'organico per le diverse qualifiche definite per tale ente.

### **Art. 38.**

*(Edilizia abitativa)*

1. Per sopperire alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 predispone interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria previsti dall' art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
2. Per le finalità di cui al comma uno d'intesa e con il concorso delle Università possono essere realizzate residenze per studenti, anche con l'utilizzo e con le formalità stabilite dal sopracitato art. 18.

### **Art. 39.**

*(Scioglimento dell'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino)*

1. L'Opera Universitaria dell' I.S.E.F. di Torino è sciolta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'Ente assicura la continuità dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione dell'Opera Universitaria.
4. La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'Ente.
5. Il personale in servizio presso l'Opera è assegnato all'Ente come previsto all'art. 37.

### **Art. 40.**

*(Abrogazione)*

1. È abrogata la L.R. 17 dicembre 1980, n. 84 .

Note:

---

▶<sup>[1]</sup> Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2004.

▶<sup>[2]</sup> Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2004.

▶<sup>[3]</sup> L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2004.

▶<sup>[4]</sup> Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale " sono state aggiunte le parole "secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.

▶<sup>[5]</sup> Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono state aggiunte le parole "in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" ad opera dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.

▶<sup>[6]</sup> L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2004.

▶<sup>[7]</sup> L'articolo 6 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2004.

- ▶[8] Nel comma 2 dell'articolo 6 ter dopo le parole "Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale" sono state aggiunte le parole "in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.
- ▶[9] Il comma 6 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 22 del 2009.
- ▶[10] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[11] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
- ▶[12] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[13] Il comma 3 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[14] La lettera a del comma 1 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
- ▶[15] La lettera f del comma 1 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[16] La lettera f bis del comma 1 dell'articolo 20 è stata inserita dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[17] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "da almeno un quarto dei Consiglieri" sono state sostituite dalle parole "da almeno due Consiglieri" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
- ▶[18] L'articolo 23 bis è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[19] Il comma 1 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
- ▶[20] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[21] Il comma 5 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 58 del 2000.
- ▶[22] Nella lettera e del comma 1 dell'articolo 28 le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 1" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2004.
- ▶[23] L'articolo 29 bis è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
- ▶[24] L'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 16 del 2017.
- ▶[25] Nel comma 1 dell'articolo 32 le parole "ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2004.
- ▶[26] L'articolo 33 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 16 del 2017.



## Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2017, n. 4  
Titolo: Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio  
Pubblicazione: ([B.U. 23 febbraio 2017, n. 22](#))  
Stato: Vigente  
Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)  
Settore: [ISTRUZIONE - FORMAZIONE](#)  
Materia: [Istruzione scolastica e universitaria](#)  
Note: In attuazione di questa legge e' stata adottata la d.g.r. n. 205 del 07/03/2017 (Modalita' di costituzione e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto allo studio e istituzione dei Comitati territoriali di concertazione).

## Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)  
[Art. 2 \(Oggetto\)](#)  
[Art. 3 \(Tipologia dei servizi e delle prestazioni\)](#)  
[Art. 4 \(Destinatari degli interventi\)](#)  
[Art. 5 \(Piano regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 6 \(Programma regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 7 \(Ente regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 8 \(Organi dell'Ente regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 9 \(Elezioni e durata del Consiglio di amministrazione\)](#)  
[Art. 10 \(Funzioni del Consiglio di amministrazione\)](#)  
[Art. 11 \(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente\)](#)  
[Art. 12 \(Direttore generale e revisore unico\)](#)  
[Art. 13 \(Vigilanza e controllo\)](#)  
[Art. 14 \(Convenzioni con le università\)](#)  
[Art. 15 \(Conferenza regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 16 \(Sportello unico per lo studente\)](#)  
[Art. 17 \(Tassa regionale per il diritto allo studio\)](#)  
[Art. 18 \(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale\)](#)  
[Art. 19 \(Soppressione degli ERSU\)](#)  
[Art. 20 \(Disposizioni transitorie e finali\)](#)  
[Art. 21 \(Disposizioni finanziarie\)](#)  
[Art. 22 \(Modifiche e abrogazioni\)](#)  
[Art. 23 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

### **Art. 1** (Finalità)

**1**La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all'istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi e in particolare:

- a) promuovere la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra gli studenti;
- b) affermare un welfare studentesco efficiente;
- c) assicurare l'uniformità delle prestazioni in tutti gli Atenei della regione, nel rispetto delle specificità territoriali;
- d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;
- e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;
- f) agevolare l'interazione tra l'offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro;
- g) valorizzare l'autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell'attrattività e competitività del sistema marchigiano, anche a livello internazionale, e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l'integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;
- h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all'internazionalizzazione, che è obiettivo prioritario della Regione e momento strategico delle attività della stessa, in sinergia con le istituzioni interessate.

**2.** La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) aderenti, l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e gli enti locali collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità

di cui al comma 1 anche attraverso la valorizzazione dei territori.

## **Art. 2** (Oggetto)

**1.** Ai fini di cui all'articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto all'istruzione superiore, di seguito definito diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).

**2.** Il diritto allo studio è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

## **Art. 3** (Tipologia dei servizi e delle prestazioni)

**1.** I servizi e le prestazioni per l'attuazione del diritto allo studio favoriscono l'ingresso degli studenti nel sistema dell'istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.

**2.** In conformità all'[articolo 6 del d.lgs. 68/2012](#), i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in:

- a) borse di studio;
- b) prestiti d'onore e fiduciari;
- c) servizi abitativi;
- d) servizi di ristorazione;
- e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;
- f) servizi di informazione;
- g) orientamento al lavoro;
- h) interventi a favore di studenti diversamente abili;
- i) facilitazioni di trasporto;
- l) assistenza sanitaria di base;
- m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative;
- n) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;
- o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

**3.** Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 5. Gli studenti in possesso dei requisiti per il conseguimento della borsa di studio non sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, sino alla pubblicazione delle relative graduatorie. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all'articolo 5.

**4.** Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Conferenza indicata all'articolo 15, entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, attiva la Carta regionale dello studente e ne stabilisce le modalità di utilizzo.

**5.** Gli immobili e le attrezzature destinati ai servizi abitativi e di ristorazione possono essere utilizzati per attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento, organizzate direttamente dai soggetti gestori del diritto allo studio o tramite accordi o convenzioni con i soggetti interessati. I medesimi immobili possono essere utilizzati per garantire, previa apposita convenzione, i servizi di ristorazione, di cui al comma 2, lettera d), ad altre scuole di ogni ordine e grado e ad altri enti pubblici.

## **Art. 4** (Destinatari degli interventi)

**1.** In conformità all'[articolo 4 del d.lgs. 68/2012](#), i destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all'articolo 1, comma 2, con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dalla Regione di provenienza.

**2.** Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli interventi previsti in base alla normativa vigente.

**3.** Ad eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all'articolo 5, soddisfatta la domanda degli studenti e a tariffe differenziate rispetto a questi, possono usufruire degli interventi previsti da questa legge anche:

- a) i soggetti laureati da un periodo massimo di ventiquattro mesi, di seguito denominati neolaureati, delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;

- c) i ricercatori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche;
- d) i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i ricercatori, il personale delle università e degli altri enti formativi quali gli AFAM, gli ITS aderenti, l'ISIA e degli enti pubblici aventi sede nel territorio.

#### **Art. 5**

(Piano regionale per il diritto allo studio)

- 1.** Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale adottata previo parere della Conferenza di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento approva, in base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio.
- 2.** Il Piano definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio;
  - b) le priorità nell'attivazione degli interventi;
  - c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;
  - d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso;
  - e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;
  - f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni;
  - g) gli indirizzi e le priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3;
  - h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;
  - i) i criteri per l'attuazione del controllo e del monitoraggio previsti alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7.
- 3.** Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative.
- 4.** Il piano è correlato alla rendicontazione del triennio precedente.

#### **Art. 6**

(Programma regionale per il diritto allo studio)

- 1.** In attuazione del Piano di cui all'articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 15, approva il Programma regionale per il diritto allo studio.
- 2.** Il Programma è adottato entro il 31 maggio di ogni anno e ha efficacia per l'anno accademico successivo.
- 3.** Il Programma determina in particolare:
  - a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio;
  - b) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;
  - c) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5;
  - d) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie in conformità ai criteri di ripartizione utilizzati a livello nazionale per il trasferimento delle risorse statali alle Regioni in materia di diritto allo studio e tenuto conto del patrimonio immobiliare in uso da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge;
  - e) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente;
  - f) i criteri per l'esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio.

#### **Art. 7**

(Ente regionale per il diritto allo studio)

- 1.** Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio di seguito denominato ERDIS.
- 2.** L'ERDIS, quale ente strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all'articolo 3, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. All'ERDIS si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla [legge regionale 18 maggio 2004, n. 13](#) (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni. La Giunta regionale individua la sede legale dell'ERDIS.
- 3.** L'ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni:
  - a) stipula, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, accordi o convenzioni con le università, secondo il principio di prossimità per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3;
  - b) esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati;
  - c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi;
  - d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all'articolo 15 una relazione relativa ai controlli e al monitoraggio di cui alle lettere b) e c);
  - e) si avvale della SUAM ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12](#) (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli relativi a

contratti ad alta intensità di manodopera concernenti appalti di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, devono contenere le clausole sociali di cui all'[articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'[articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#));

f) definisce annualmente, sulla base di quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6, il sistema tariffario riferito ai diversi servizi.

**4.** Ove siano riscontrate difformità o inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, l'ERDIS, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, si sostituisce a uno o più dei soggetti cui sia stata affidata la gestione degli interventi di cui all'articolo 3.

**5.** In caso di mancata stipula degli atti di cui alla lettera a) del comma 3, e comunque fino alla stipula degli stessi, l'organizzazione e l'offerta dei servizi e delle prestazioni indicate all'articolo 3 sono realizzate dall'ERDIS attraverso presidi organizzativi territoriali le cui funzioni sono esercitate garantendo il mantenimento dei servizi erogati. I presidi sono organizzati e operano secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

**6.** Qualora una o più università non aderisca alle convenzioni per la gestione degli interventi previsti all'articolo 3, la gestione degli stessi, fatto salvo quanto previsto al comma 5, può essere affidata ad altra università, previo accordo fra le parti interessate e secondo modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.

**7.** Per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, l'ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), trasferito a norma degli articoli 19 e 20.

**8.** Il personale dell'ERDIS assegnato funzionalmente alle università ai sensi dell'articolo 14, alla scadenza della convenzione rientra nell'ERDIS.

#### **Nota relativa all'articolo 7**

*In attuazione del comma 2 di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1629 del 28 dicembre 2017.*

#### **Art. 8**

(Organi dell'Ente regionale per il diritto allo studio)

**1.** Sono organi dell'ERDIS:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore unico.

**2.** Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della [legge regionale 5 agosto 1996, n. 34](#) (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 9**

(Elezioni e durata del Consiglio di amministrazione)

**1.** Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:

- a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;
- b) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio Studentesco delle università marchigiane e dall'AFAM che resta in carica per dodici mesi ed è sostituito, a rotazione, per i successivi dodici mesi e così a seguire per l'intera durata del Consiglio di amministrazione dal rappresentante di un altro Ateneo o Afam, con il seguente ordine:
  - 1) Università di Camerino;
  - 2) Università di Macerata;
  - 3) Università Politecnica delle Marche;
  - 4) Università di Urbino;
  - 5) AFAM.

**2.** Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale elegge nella medesima seduta i quattro componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente espressione delle minoranze, in modo da garantire comunque la rappresentanza delle quattro Università marchigiane, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea oppure laurea specialistica oppure laurea magistrale;
- b) esperienza almeno quinquennale acquisita all'interno di una Università esercitando attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile;
- c) svolgere alla data di presentazione della candidatura attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso una delle Università marchigiane.

**3.** Ciascun candidato può essere proposto, da parte dei soggetti indicati al [comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996](#), in rappresentanza di una sola Università marchigiana.

**4.** All'elezione si procede con tre votazioni separate secondo il seguente ordine:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; a tal fine ciascun consigliere vota un solo nome. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto voti pari ai tre quinti dei votanti e risulta eletto Vice Presidente il candidato che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui è stato proposto colui che risulta eletto Presidente;
- b) elezione del primo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente e Vice Presidente;
- c) elezione del secondo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente, Vice Presidente e primo componente.
- 4.1.** Il componente che cessa la propria attività di ricerca, di docenza o amministrativo - contabile, presso l'Università in rappresentanza della quale è stato candidato, decade dal relativo incarico.
- 4.2.** In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno dei componenti indicati alla lettera a) del comma 1, l'Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione nel rispetto delle garanzie previste al comma 2.
- 4 bis.** La designazione del rappresentante degli studenti dell'AFAM avviene in apposita seduta convocata dal Direttore dell'ERDIS presso la sede legale dell'Ente; risulta eletto lo studente che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.
- 5.** La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione.
- 6.** Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione ad un'università avente sede nella regione.
- 7.** Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 8.** I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale.
- 9.** Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è attribuita un'indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla [legge regionale 3 agosto 2010, n. 11](#) (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla [l.r. 11/2010](#).
- 10.** Lo Statuto dell'Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

#### Nota relativa all'articolo 9

*Così modificato dall'[art. 15, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43](#), e dall'[art. 3, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1](#).*

*I commi 2, 3 e 4 dell'[art. 4, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1](#), dettano norme per la prima applicazione di questo articolo come modificato dalla medesima legge.*

*Ai sensi dell'[art. 15, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25](#), il comma 4.1 di questo articolo si interpreta nel senso che la sospensione, connessa al collocamento in aspettativa, dell'attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso l'università in rappresentanza della quale il soggetto è stato candidato non determina la decadenza dall'incarico.*

#### Art. 10

(Funzioni del Consiglio di amministrazione)

- 1.** Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6;
- b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;
- c) adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7;
- d) approva lo [Statuto](#);
- e) approva il regolamento di organizzazione dell'Ente ed il regolamento di contabilità e contratti;
- f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente;
- g) ripartisce all'interno delle articolazioni amministrative dell'Ente le necessarie risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
- h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- l) approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7;
- m) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7;
- n) approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7;
- o) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- p) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;
- q) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- r) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.
- 3.** Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
- 4.** Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ERDIS con funzioni di segretario.

**Art. 11**

(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)

**1. Il Presidente:**

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore;
- c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6.

**2. Il Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito nello [Statuto](#).

**Art. 12**

(Direttore generale e revisore unico)

**1.** Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale. Ai fini della designazione, la Giunta regionale applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 8, dell'[articolo 41 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18](#) (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale). La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati dal [comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il Direttore è nominato a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione e dell'ERDIS ai sensi di quanto previsto dal [comma 1 bis dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001](#). Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni ed il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconfiribilità previste dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

**2.** Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11.

**3.** Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

**4.** Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

**5.** Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Il revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e dura in carica tre anni. Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui alla [legge regionale 13 aprile 2015, n. 14](#) (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche).

**Nota relativa all'articolo 12**

*Così modificato dall'[art. 23, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33](#).*

**Art. 13**

(Vigilanza e controllo)

**1.** Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) [Statuto](#);
- b) regolamento di organizzazione e regolamento di contabilità e contratti;
- c) strumenti di programmazione e rendicontazione contabile;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) accensioni di mutui e prestiti;
- g) programma annuale di attività;
- h) accordi e convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7.

**2.** Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla [l.r. 13/2004](#).

**Art. 14**

(Convenzioni con le università)

1. Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all'articolo 3, l'ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati. Le università possono gestire gli interventi di cui all'articolo 3 direttamente o attraverso altri organismi previsti dalla normativa di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata almeno quinquennale, possono essere proposte dall'università.
3. Le convenzioni regolano in particolare:
  - a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
  - b) l'assegnazione delle risorse finanziarie;
  - c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, a qualsiasi titolo a disposizione degli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge, fermo restando il mantenimento della loro attuale consistenza e funzionalità;
  - d) le modalità di assegnazione funzionale del personale dall'ERDIS alle università per il raggiungimento delle finalità di questa legge secondo criteri oggettivi, da concordare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - e) le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e le relative modalità di finanziamento.
4. Le università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonomia iniziativa e la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
5. Le università, in accordo con gli AFAM, gli ITS aderenti e l'ISIA, con le quali l'ERDIS ha stipulato accordi e convenzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7, in particolare:
  - a) emanano i bandi per i servizi a concorso;
  - b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
  - c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi;
  - d) presentano all'ERDIS e alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione degli interventi;
  - e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione per la gestione del diritto allo studio, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.
6. Le università possono integrare gli interventi di cui all'articolo 3 con ulteriori interventi, attivati autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni locali, senza oneri di bilancio a carico della Regione.
7. Gli organismi previsti al comma 1, affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio hanno l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 15**

(Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive ed è composta da:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
  - b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato;
  - c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
  - d) il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS o suo delegato ed il Direttore dell'ERDIS o suo delegato;
  - e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati;
  - f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università;
  - g) un Presidente degli AFAM o suo delegato, designato dagli AFAM con sede nella regione;
  - h) uno studente designato d'intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM;
  - i) un Presidente degli ITS o suo delegato, designato dalle Fondazioni con sede nella regione che aderiscono all'attuazione del diritto allo studio;
  - l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS aderenti;
  - m) il Presidente dell'ISIA o suo delegato;
  - n) un rappresentante degli studenti dell'ISIA;
  - o) i sindaci dei Comuni sede legale di università;
  - p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'ERDIS designato, d'intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  - q) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
2. I componenti della Conferenza restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale salvo i casi di decadenza per perdita dei requisiti.
3. La Conferenza formula proposte e pareri relativamente agli strumenti di programmazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 e in particolare:
  - a) rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti;
  - b) formula proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3;

- c) propone alla Giunta regionale le modalità di utilizzo della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4 dell'articolo 3;  
 d) valuta la relazione di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7.
- 4.** La Giunta regionale istituisce, con riferimento a ciascuna università, Comitati territoriali di concertazione e ne definisce le modalità di raccordo con la Conferenza. I Comitati sono composti da:
- il rettore dell'università o suo delegato, che la presiede;
  - un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;
  - un rappresentante degli AFAM;
  - un rappresentante degli ITS aderenti;
  - un rappresentante dell'ISIA;
  - due rappresentanti degli studenti dell'università. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), uno dei tre rappresenta gli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA;
  - un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l'università, o ha sede uno degli AFAM e ITS aderenti e l'ISIA;
  - un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
- 5.** I Comitati in particolare:
- esprimono parere sulla proposta del Piano di cui all'articolo 5;
  - contribuiscono al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3.
- 6.** La Conferenza e i Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. I Comitati territoriali si riuniscono in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti.
- 7.** Tutti i componenti della Conferenza regionale e dei Comitati territoriali di concertazione partecipano alle riunioni a titolo gratuito, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nella Conferenza regionale, per i quali è previsto nel limite massimo di 30 euro a seduta un gettone di presenza.

#### Nota relativa all'articolo 15

*In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 205 del 07/03/2017 (Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto allo studio e istituzione dei Comitati territoriali di concertazione).*

#### Art. 16

(Sportello unico per lo studente)

- La Giunta regionale, con riferimento a ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario attiva lo Sportello unico per lo studente.
- Lo Sportello unico fornisce informazioni e supporto agli studenti per facilitare l'accessibilità ai servizi e alle prestazioni previsti dall'articolo 3.
- Il funzionamento dello Sportello unico per lo studente è garantito dal personale delle articolazioni amministrative dell'ERDIS o altre strutture regionali.

#### Art. 17

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

- La tassa regionale per il diritto allo studio, prevista dall'[articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica a tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.
- L'importo della tassa di cui al comma 1 è disciplinato dall'[articolo 3, comma 21, della legge 549/1995](#).
- Gli studenti, tenuto conto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3, sono tenuti al pagamento all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione.
- La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione.
- I criteri per la concessione dell'esonerazione parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nel Programma di cui all'articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
- Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla [legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18](#) (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

#### Art. 18

(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

- La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#)

(Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, divenuta tributo proprio regionale, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità previste da questa legge.

**2.** La tassa è corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria regionale.

**3.** Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla [L.r. 18/1995](#), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

#### **Art. 19**

(Soppressione degli ERSU)

**1.** I commissari straordinari nominati ai sensi della [legge regionale 21 settembre 2015, n. 23](#) (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU) e il Direttore provvedono, ciascuno per le proprie competenze, alla cura degli affari correnti e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti sino alla data di costituzione dell'ERDIS ai sensi del comma 4. I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio, della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio e il fabbisogno finanziario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta.

**2.** Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi dalla data di costituzione dell'ERDIS il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all'ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge.

**3.** Dalla data di cui al comma 2, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ERSU confluiscono nel patrimonio dell'ERDIS.

**4.** L'ERDIS si intende costituito con la nomina dei suoi organi da parte della Regione da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto di quanto previsto negli articoli 9 e 12 nonché delle procedure di cui alla [L.r. 34/1996](#).

#### **Art. 20**

(Disposizioni transitorie e finali)

**1.** La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 15 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**2.** In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa il Piano di cui all'articolo 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;

b) il Piano ed il Programma previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6, nelle more della costituzione della Conferenza di cui all'articolo 15, sono approvati sentiti i sindaci dei comuni sede di università o AFAM, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a livello regionale, le organizzazioni più rappresentative degli studenti universitari, i rettori delle università e i presidenti degli AFAM.

**3.** Al personale dell'ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali, ivi comprese le rispettive aree dirigenziali, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 13 luglio 2016. All'atto del trasferimento all'ERDIS il personale degli ERSU mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata e il trattamento di previdenza dei dipendenti regionali di cui alla [legge regionale 3 novembre 1984, n. 34](#) (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali). Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ERDIS, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento.

**4.** Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge, è trasferito all'ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.

**5.** La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale dell'ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.

**6.** L'ERDIS stipula le convenzioni di cui all'articolo 14 entro sei mesi dalla data della nomina dei suoi organi. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 13, le convenzioni sono stipulate previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.

**7.** L'ERDIS, entro il termine indicato al comma 6, programma la destinazione delle risorse finanziarie disponibili e le distribuisce sulla base dei trasferimenti effettuati dalla Giunta regionale nell'ultimo triennio e in proporzione al livello medio dei servizi erogati nel medesimo periodo, tenuto conto di quanto attribuito a ciascun ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge. Alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 14 è previsto il mantenimento della medesima dotazione organica esistente per garantire gli stessi livelli di servizi erogati da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge.

**8.** Per gli immobili acquisiti dall'ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, l'ERDIS stesso istituisce un'apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

**9.** Le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del contributo delle spese del personale, a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, fatte salve le eventuali sostituzioni necessarie a garantire la maggiore efficienza delle attività svolte,

sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

**10.** Le risorse derivanti da eventuali alienazioni di immobili, mobili e attrezzature, di proprietà dell'ERDIS o della Regione Marche destinate al diritto allo studio, saranno reinvestite, per la medesima finalità, sul territorio su cui insistevano i beni dismessi.

**11.** Fino alla data di costituzione dell'ERDIS, continuano ad applicarsi agli ERSU le disposizioni contenute nell'articolo 22, in quanto compatibili.

### Nota relativa all'articolo 20

*In attuazione del comma 1 di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 205 del 07/03/2017 (Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto allo studio e istituzione dei Comitati territoriali di concertazione).*

#### Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.
2. I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 17 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 6.553.960,00 annui sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, commi 20 e 23, della [legge 549/1995](#).
3. I proventi derivanti dal gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 18 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all'erogazione delle borse di studio per euro 144.896,00 e per euro 1.000,00 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 15.
4. Per ciascuno degli anni 2017/2018 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.702.856,00 si fa fronte con le risorse regionali che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della [l.r. 38/1996](#), già iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.
5. Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.
6. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 22

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla Tabella A della [legge regionale 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), la voce: "Enti regionali per il diritto allo studio universitario ([l.r. 38/1996](#))" è soppressa.
2. ....
3. ....

### Nota relativa all'articolo 22

*Il comma 1 modifica la Tabella A, [l.r. 2 agosto 1984, n. 20](#).*

*Il comma 2 abroga la [l.r. 26 giugno 1986, n. 19](#); la [l.r. 16 gennaio 1990, n. 2](#); la [l.r. 1 settembre 1992, n. 36](#); la [l.r. 2 settembre 1996, n. 38](#); la [l.r. 24 marzo 1998, n. 7](#); la [l.r. 10 dicembre 2003, n. 22](#); la [l.r. 13 luglio 2005, n. 17](#); la [l.r. 16 dicembre 2005, n. 32](#); la [l.r. 27 luglio 2010, n. 9](#); la [l.r. 17 gennaio 2011, n. 1](#); la [l.r. 3 maggio 2011, n. 8](#); la [l.r. 13 dicembre 2011, n. 26](#); la [l.r. 3 ottobre 2014, n. 24](#); la [l.r. 21 settembre 2015, n. 23](#); la [l.r. 7 aprile 2016, n. 7](#); la [l.r. 18 ottobre 2016, n. 24](#), e la [l.r. 27 gennaio 2017, n. 2](#).*

*Il comma 3 abroga l'[art. 12, l.r. 29 luglio 2008, n. 25](#) e il [comma 9 dell'art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#).*

#### Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, N. 33****Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario*****(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )***

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

***Art. 1.******Oggetto.***

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) , disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

***Art. 2.******Principi.***

1. L'attività regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'Intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le università della Lombardia sottoscritta l'8 aprile 2004, è improntata ai seguenti principi:

- a) libertà di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualità;
- b) valorizzazione della sussidiarietà;
- c) valorizzazione dell'autonomia delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo;
- d) valorizzazione dell'interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;
- e) riconoscimento delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;
- f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attività di gestione degli stessi.

***Art. 3.******Interventi e loro destinatari.***

1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprietà o nella disponibilità delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purché rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4;

- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all'estero;
- d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.
2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.
4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le università e le regioni interessate.

#### **Art. 4.**

##### **Qualità dei servizi.**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresì le procedure per la certificazione di qualità adottando i parametri definiti dall'Unione europea.
2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo modalità previste nelle convenzioni di cui all'articolo 9.

#### **Art. 5.**

##### **Programmazione e valutazione degli interventi.**

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:
- gli obiettivi generali da conseguire;
  - le priorità nell'attivazione degli interventi;
  - le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti.
2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:
- i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;
  - i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

- c) l'entità delle prestazioni in denaro;
- d) le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi.
- 3.** Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispose il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La Giunta regionale predispose, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.
- 3 bis.** Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni.**(1)**
- 3 ter.** I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente.**(2)**
- 3 quater.** I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà.**(3)**
- 4.** È istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.
- 5.** La Giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.
- 6.** Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, si osservano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

## **Art. 6.**

### **Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.**

- 1.** È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:
- a) l'assessore competente, che lo presiede;
  - b) il direttore generale competente in materia, o suo delegato;
  - c) i rettori di ogni università con sede in Lombardia o delegati delle stesse;
  - d) un rappresentante degli studenti per ogni università;
  - e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM;
  - f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici;
  - g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM;
  - h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici.
- 2.** Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.
- 3.** Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 7.****Gestione degli interventi.**

1. La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni dell'AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e può essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.
2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
3. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:
  - a) rilevano il fabbisogno di servizi;
  - b) emanano i bandi per i servizi a concorso;
  - c) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
  - d) erogano le prestazioni finanziarie;
  - e) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;
  - f) conferiscono al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti.

**Art. 8.****Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario.**

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

*“Art. 60  
(Oggetto della tassa)*

*1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.”;*
  - b) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

*“1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.”;*
  - c) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

*“2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.”;*
  - d) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

*“Art. 62  
(Determinazione della tassa)*

*1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.”;*
  - e) alla fine del comma 1 dell'articolo 63, sono aggiunte le seguenti parole:

*“, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1.”;*

f) dopo il comma 1 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente:

*“1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.”;*

g) è abrogato il comma 2 dell'articolo 63.

#### **Art. 9.**

##### **Convenzioni con le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici.**

1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- b) modalità di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio;
- c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalità di riparto.

#### **Art. 10.**

##### **Personale degli ISU.**

1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive università di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalità definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti è garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, i dipendenti degli ISU trasferiti alle università acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto università e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalità dell'assegno ad personam non riassorbibile.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti dei consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.

4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, è assicurato il mantenimento, così come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni – Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalità previste dal CCNL in vigore.

5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale è trasferito alle università con le modalità e le garanzie di cui al

comma 2.

6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.

### **Art. 11.**

#### **Disposizioni transitorie e finali.**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonché i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresì il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'articolo 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le università e le OO.SS. maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalità di inserimento del personale degli ISU nelle università o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario.

3. Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla Giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli ISU. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse:

- a) assegna il personale alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, in base all'accordo di cui al comma 2;
- b) concede agli stessi gli immobili, i beni mobili e le attrezzature destinati all'esercizio delle attività connesse all'erogazione dei servizi di diritto allo studio, ivi compresi quelli di cui al comma 4.

4. Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

5. I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

6. Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le università o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

### **Art. 12.**

#### **Abrogazioni.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario)(5).

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative:

- a) la legge regionale 13 settembre 1996, n. 22 (Modifica dell'art. 43 "Tributi regionali per il diritto allo studio" della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante "Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario")(6);
- b) i riferimenti normativi alla l.r. 33/1994 di cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni)(7);
- c) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 5 (Modifica dell'art. 43 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario" come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 settembre 1996, n. 22)(8);
- d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(9);
- e) il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)(10);
- f) il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001)(11);
- g) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(12);
- h) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(13);
- i) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" – Collegato 2003)(14);
- j) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(15).

### **Art. 13.**

#### **Disposizioni finanziarie.**

1. La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, nonché quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.
2. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, comma 1, lettera c) e all'articolo 10, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
3. Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio", utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. "Tasse".

4. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.1.2.73 "Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
5. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.4.0.2.237 "Programmi operativi relativi al F.S.E." dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

**NOTE:**

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 1994, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 13 settembre 1996, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 18 febbraio 1998, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
10. Si rinvia alla l.r. 28 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
11. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
12. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
13. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
14. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
15. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia

# LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2015, N. 16

**Titolo:**

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario)

**Numero:**

16

**Oggetto:**

Diritto allo studio universitario - Interventi - Organizzazione dell'ESU - Disciplina - Modifiche

**Catalogazione:**

Formazione professionale, istruzione, assistenza scolastica, edilizia scolastica, università

**Bollettino:**

Bollettino ufficiale della Regione Molise n.39 del 1° dicembre 2015.

**Legge regionale 18 novembre 2015, n. 16**

**Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario)**

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 3 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 8 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 9 Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 10 Inserimento di articolo nella legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 11 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 12 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 13 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 14 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 15 Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 16 Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 17 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

Art. 18 Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

- Art. 19 Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 20 Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 21 Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 22 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 23 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 24 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 25 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 26 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 27 Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 28 Modifica all'articolo 28 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 29 Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 30 Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 31 Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 32 Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 33 Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 34 Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 35 Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 36 Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
- Art. 37 Disposizioni transitorie.

#### Art. 1

#### Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

#### "Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

2. Nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge la Regione persegue le finalità dirette a:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il raggiungimento dei più alti livelli formativi;
- b) garantire l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, ed agli studenti con disabilità;
- c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali.

3. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue le finalità di cui ai commi precedenti in collaborazione con le Università con sede legale nel territorio regionale e con tutti i soggetti pubblici e privati che cooperino per le finalità medesime."

#### Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 2 Destinatari

1. Ferma restando la disciplina statale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 5 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore ed ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, aventi sede legale nel Molise.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 5 i neolaureati presso le università e gli istituti di cui al comma 1 inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale.

3. Gli studenti stranieri, gli apolidi ed i rifugiati politici rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al Titolo II, secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli studenti molisani iscritti fuori regione possono fruire dei servizi e delle provvidenze per concorso qualora esistano trattati o accordi stipulati in sede di Conferenza Stato - Regioni o tra Atenei.

5. Hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla presente legge gli studenti delle Università aventi sede legale nel territorio regionale."

#### Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 3 Ente per il diritto allo studio universitario

1. L'Ente per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato "E.S.U.", è un ente pubblico non economico, strumento tecnico-operativo della Regione dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, ed ha il compito di attivare gli interventi di cui alla presente legge in collaborazione con gli Atenei e con il Consorzio universitario molisano.

2. L'E.S.U. ha sede legale a Campobasso e ad esso fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della regione, sedi di decentramento universitario. L'E.S.U. apre propri sportelli di servizio nelle città sedi di tale decentramento."

#### Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 4 Conferenza Regione - Università

1. La Conferenza tra Regione e Università ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza della Regione e delle Università.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta:

a) dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) dal Rettore, o suo delegato, per ciascuna Università presente con propria sede sul territorio regionale;
- c) dal Presidente del Conservatorio di musica, o suo delegato;
- d) dal Presidente dell'E.S.U.;
- e) dal Sindaco di ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia o suo delegato;
- f) da un rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca facente parte degli organismi universitari delle Università e degli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, con incarico di durata non superiore a due anni.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa anche il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di politiche culturali della Regione, nonché il Direttore dell'E.S.U..
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Direttore dell'E.S.U.. La Conferenza ha sede presso la sede dell'E.S.U. e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e non dà luogo ad alcun compenso.
5. La Conferenza esprime pareri e avanza ipotesi sulle proposte per gli aspetti inerenti il diritto allo studio universitario. A tale scopo una seduta della Conferenza deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.
6. La Conferenza esprime pareri sulle convenzioni tra Regione e Università, concernenti tutti i servizi fondamentali per il diritto allo studio universitario previsti dall'articolo 5.
7. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale per il diritto agli studi universitari."

#### Art. 5

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 5 Tipologia degli interventi

1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:
- a) borsa di studio costituita da una quota dell'ammontare complessivo in liquidità e un'altra in servizi: ristorazione, alloggio, trasporto (non legato alle distanze chilometriche, bensì alla difficoltà territoriale o personale dello studente), testi universitari;
- b) prestito d'onore;
- c) servizio d'informazione e orientamento al lavoro;
- d) interventi a favore degli studenti lavoratori;
- e) interventi a favore degli studenti disabili e DSA;
- f) assistenza sanitaria;
- g) ogni altro intervento, ritenuto utile e previsto dal piano d'indirizzo.
2. La Regione concede contributi destinati a favorire la mobilità internazionale e presta i servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage e tirocini nella Regione, in altre realtà italiane e all'estero.
3. Le attività di stage e formazione sono inserite in un piano di sviluppo occupazionale previsto nella Conferenza Regione -Università.
4. Ogni convenzione o agevolazione deve essere regolamentata tramite una Carta dei servizi, per ogni studente iscritto alle Università presenti sul territorio.
5. Gli interventi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti pubblici e privati."

#### Art. 6

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 6 Borse di studio

1. La borsa di studio è attribuita, mediante pubblico concorso bandito annualmente, agli studenti che frequentano i corsi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 68/2012 e che siano in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi dell'articolo 15, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento della laurea.
2. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite da altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati. Il divieto di cumulo non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.
3. L'importo della borsa di studio è stabilito dal Piano di indirizzo triennale, conformemente ai criteri fissati dalla normativa statale e regionale, nonché dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, con il quale sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio.
4. Gli studenti idonei alla borsa di studio ricevono, senza preventiva richiesta, il rimborso della tassa regionale contestualmente all'erogazione delle borse di studio.
5. La Regione, inoltre, provvede alla concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti d'onore e alla corresponsione dei relativi interessi, quando sia garantita la copertura finanziaria totale della borsa di studio."

#### Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 7 Prestiti d'onore

1. L'E.S.U., compatibilmente con le disponibilità di bilancio e fatti salvi i diritti dei beneficiari di borse, può attribuire prestiti d'onore a studenti particolarmente meritevoli.
2. Il prestito d'onore è attribuito, tramite procedura concorsuale, agli studenti in possesso dei richiesti requisiti di merito e di reddito e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal piano di indirizzo di cui all'articolo 27."

#### Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti non residenti nella sede di frequenza universitaria, mediante rilevazione della domanda e l'informazione sulle disponibilità di alloggio.";
  - b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli alloggi devono essere assegnati esclusivamente agli studenti aventi diritto."

#### Art. 9

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 1/1995 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il servizio di ristorazione deve essere garantito in strutture all'interno delle sedi universitarie della regione o, comunque, a una distanza che sia funzionale alle esigenze degli studenti."

#### Art. 10

Inserimento di articolo nella legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 1/1995 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis  
Facilitazioni di trasporto

1. L'E.S.U. può stipulare convenzioni per agevolazioni, nell'acquisto di biglietti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per studenti titolari di borsa di studio."

Art. 11  
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10  
Servizio di informazione ed orientamento al lavoro

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire un'adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonché di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi, in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'E.S.U. si avvale della collaborazione della Regione, delle Università, di istituzioni, enti specializzati, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)."

Art. 12  
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 11  
Studenti lavoratori

1. L'E.S.U., in collaborazione con le Università, attua interventi a favore degli studenti lavoratori rivolti a sostenere la frequenza ai corsi anche intensivi, nonché a favorire lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori."

Art. 13  
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'E.S.U. favorisce le attività d'integrazione e il diritto allo studio attraverso la collaborazione con gli uffici e i servizi per la disabilità delle Università che si occupano dell'integrazione dei disabili e degli studenti DSA, con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, con tutor per l'aiuto nello studio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Regione, a tal proposito, in accordo con le Università, favorisce le attività degli uffici e dei servizi per la tutela degli studenti con disabilità e DSA e interviene per rimuovere impedimenti che non consentano allo studente disabile o diversamente abile di fruire dei servizi e delle provvidenze per il diritto allo studio universitario.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, approva, su proposta dell'E.S.U., un piano annuale di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'articolo 5, a favore degli studenti portatori di handicap, che è parte integrante del piano di indirizzo previsto dall'articolo 27.";

d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) contributi per spese di trasporto degli studenti svantaggiati dal domicilio personale alla sede universitaria per un ammontare massimo annuo individuale di euro 516,457;"

e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) titolo di precedenza nell'assegnazione del contributo per il servizio alloggio di cui all'articolo 6, fino alla concorrenza delle richieste presentate dagli studenti portatori di handicap;"

Art. 14

## Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 13  
Assistenza sanitaria

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale per assicurare prestazioni sanitarie all'interno delle sedi universitarie può stipulare convenzioni con l'Università.
2. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti, ivi compresi quelli fuori sede e gli stranieri."

Art 15

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 14  
Servizio librario

1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'Università, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario, anche mediante il potenziamento e l'aggiornamento annuale del servizio bibliotecario, l'ampliamento delle strutture adibite all'accoglienza degli studenti universitari ed il ricorso all'editoria digitale ed all'uso delle più avanzate tecnologie."

Art. 16

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/1995 le parole "in conformità all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 27".

Art. 17

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle parole "del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'E.S.U. trasmette all'Amministrazione finanziaria statale gli elenchi dei beneficiari e può richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.";
  - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. L'articolo 17 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 17  
Controllo della veridicità delle dichiarazioni

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire degli interventi di cui alla presente legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 68/2012, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato."

Art. 19

Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato.

#### Art. 20

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 19 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 19 Modalità di gestione

1. L'E.S.U. realizza gli interventi e gestisce i servizi connessi agli interventi previsti dall'articolo 5.
2. I servizi e gli interventi sono gestiti e realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'indirizzo triennale.
3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università, in armonia con il calendario accademico."

#### Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 21 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 21 Organi

1. Sono organi dell'E.S.U.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti."

#### Art. 22

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 22 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'E.S.U. che lo presiede;
- b) da due rappresentanti della Regione individuati dal Consiglio regionale eletti in un unico scrutinio e scelti tra persone con comprovata esperienza tecnico-amministrativa;
- c) da un rappresentante delle Università con sede legale nel Molise designato congiuntamente dai Rettori;
- d) da un rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca facente parte degli organismi universitari delle Università con sede legale nel territorio regionale e degli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, presenti nel territorio, con incarico di durata non superiore a due anni;
- e) da un rappresentante degli Istituti universitari di cui all'articolo 2, comma 1, designato congiuntamente dai Presidenti o rappresentanti legali.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, ad eccezione della componente studentesca. I membri non possono essere confermati nell'incarico.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione.";

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'ente.";

f) la lettera f) del comma 8 è abrogata;

g) la lettera g) del comma 8 è sostituita dalla seguente: "g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della Giunta regionale.".

#### Art. 23

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. All'articolo 23 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente dell'E.S.U. è nominato dal Presidente della Regione.";
- b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il Presidente fa parte del Consiglio di amministrazione e lo presiede, è il legale rappresentante dell'Ente, ne indirizza la gestione e verifica il raggiungimento dei suoi risultati.";
- c) al comma 3, dopo la parola "consigliere" è aggiunta la parola "più" e dopo le parole "per età" sono aggiunte le parole "tra quelli designati dalla Giunta regionale".

#### Art. 24

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. All'articolo 24 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Collegio dei revisori dei conti";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti tra i revisori legali iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).";
- d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U.. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'E.S.U.. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni.";

- e) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: "7-ter. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'E.S.U. o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione.".

#### Art. 25

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. All'articolo 25 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direttore dell'E.S.U.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Direttore dirige il personale assicurandone la funzionalità, guida e coordina l'attività delle strutture amministrative per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi ricevuti, predispone e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita i poteri e le competenze stabilite dall'articolo 19 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Direttore, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, provvede al riconoscimento di debito, alle rinunce e alle transazioni, promuove liti attive

e determina decisioni in tema di liti passive.";  
d) i commi 4 e 5 sono abrogati.

#### Art. 26

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. All'articolo 26 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dotazione organica";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La dotazione organica dell'E.S.U. è costituita da personale appartenente al ruolo unico regionale ed è determinata in un minimo di sei unità lavorative, alle quali possono aggiungersene due ogni millecinquecento studenti iscritti alle Università molisane. In luogo di unità di personale appartenente al ruolo regionale l'E.S.U. può avvalersi di dipendenti delle Università all'uopo distaccati in regime di utilizzazione.";
- c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

#### Art. 27

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente: "1. Il piano triennale di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università.".

#### Art. 28

Modifica all'articolo 28 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti ed i risultati delle verifiche di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza Regione-Università.".

#### Art. 29

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 1/1995 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le Università possono fornire, in uso gratuito, locali e strutture per le finalità proprie dell'E.S.U., conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".

#### Art. 30

Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato il comma 3.

#### Art. 31

Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 31 Dotazione finanziaria

1. L'E.S.U. acquisisce le proprie risorse attraverso:

- a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- b) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
- c) proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) proventi, recuperi, rimborsi ed entrate diverse per i servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- e) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;

- f) fondi provenienti dall'Unione europea;
- g) accensione di mutui, nei limiti della capacità di indebitamento;
- h) donazioni, eredità e legati."

#### Art. 32

Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 32 Compensi

1. La Giunta regionale fissa i compensi degli organi dell'E.S.U. nei limiti stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di remunerazione degli incarichi amministrativi."

#### Art. 33

Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 33 Bilanci, contabilità e contratti

1. L'E.S.U. adotta il medesimo sistema contabile della Regione ed adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'E.S.U. gestisce le proprie attività secondo le vigenti norme regionali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità."

#### Art. 34

Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 34 Controlli, indirizzo e vigilanza

1. La Giunta regionale impartisce direttive ed atti di indirizzo finalizzati alla programmazione annuale e pluriennale dell'attività ed al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. L'E.S.U. è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e verifiche.
3. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, mediante approvazione, i seguenti atti e le eventuali modifiche:
  - a) regolamento organizzativo;
  - b) regolamenti;
  - c) dotazione organica;
  - d) programmi annuali delle attività;
  - e) contrazione di mutui erogati con fidejussioni regionali;
  - f) acquisto e alienazione di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati.
4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si pronuncia entro quaranta giorni dal loro ricevimento, scaduti i quali gli atti diventano esecutivi. Diventano altresì esecutivi dal momento in cui la Giunta regionale comunica di non aver riscontrato vizi entro il predetto termine di pronuncia, che può essere interrotto per una sola volta e per non più di trenta giorni se prima della sua scadenza vengono richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tale caso il termine decorre nuovamente dalla data della ricezione della risposta. Il Presidente dell'E.S.U. può chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli elementi di risposta forniti.
5. In caso di inosservanza di termini previsti da norme di legge o di regolamento, per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte dell'ente, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per

l'adozione del provvedimento. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di persistente inadempienza, nomina un commissario ad acta.

6. La Giunta regionale delibera la revoca del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. e la nomina di un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili fino alla ricostituzione dell'organo, quando si verificano i casi di:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) inosservanza o mancata attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo regionali;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani delle attività;
- d) gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente."

#### Art. 35

Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 35 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato.

#### Art. 36

Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 36  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017, alla UPB n. 402, corrispondente al programma 04 (Istruzione universitaria) della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio)."

#### Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Gli organi dell'E.S.U. restano in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.U. adegua le proprie norme interne di organizzazione e di funzionamento.